

## LA GIUNTA REGIONALE

- a) visti i seguenti regolamenti europei:
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
  - Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
  - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
  - Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- b) visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modifiche e integrazioni;
- c) visto il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023;
- d) vista la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (C/2022 7388 final del 19 ottobre 2022);
- e) richiamato l'Accordo di partenariato Italia 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022)4787, in data 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea attraverso la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;
- f) richiamata la *Strategia regionale di sviluppo sostenibile*, integrata con il Quadro strategico regionale, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2120/XVI, in data 11 gennaio 2023;
- g) richiamata la propria deliberazione n. 1673, in data 13 dicembre 2021, che ha approvato la *Strategia di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Valle d'Aosta (S3 VdA)* nel periodo 2021/27;
- h) dato atto che la *S3 VdA* individua tre ambiti tematici prioritari per il rafforzamento della ricerca e dell'innovazione sul territorio regionale: *Montagna di eccellenza*, *Montagna intelligente*, *Montagna sostenibile*;
- i) dato atto che, all'interno dell'ambito tematico *Montagna sostenibile*, sono individuati i seguenti settori e le relative traiettorie tecnologiche:
- Energia ed efficienza energetica (traiettoria n. 1 - Tecnologie e sistemi per incrementare l'efficienza energetica; traiettoria n. 2 - Tecnologie e sistemi per la produzione, trasmissione e gestione di energia da fonti rinnovabili; traiettoria n. 3 - Tecnologie e sistemi relativi alla filiera dell'idrogeno; traiettoria n. 4 - Infrastrutture energetiche, interconnessioni e smart energy systems, ivi inclusi sistemi di accumulo);

- Economia circolare (traiettorie n. 1 - Nuovi modelli di business circolari e sostenibili (*sharing models, pay per use, product-as-service, reverse logistic, ...*); traiettoria n. 2 - Valorizzazione degli scarti delle filiere produttive);
  - Mobilità sostenibile (traiettorie n. 1 - Mezzi, tecnologie e soluzioni per la mobilità sostenibile, autonoma, individuale, collettiva e delle merci; traiettoria n. 2 - Mezzi, tecnologie e soluzioni per la gestione dei comprensori sciistici);
  - Monitoraggio del territorio (traiettorie n. 1 - Sistemi e infrastrutture per il monitoraggio e la sicurezza della montagna e dell'intero territorio);
  - Agricoltura e ambiente (traiettorie n. 1 – Tecnologie per l'agricoltura e l'allevamento di precisione; traiettoria n. 2 - Biotecnologie per l'agricoltura; traiettoria n. 3 Tecnologie e soluzioni nel campo dell'adattamento climatico);
- j) dato atto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 6593, del 12 settembre 2022, ha approvato il Programma regionale FESR 2021/2027 della Regione Valle d'Aosta con una dotazione finanziaria pari ad euro 92.489.293,00;
- k) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1211, in data 17 ottobre 2022, di presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6593 del 12 settembre 2022, che approva il Programma regionale FESR 2021/2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, e di approvazione del documento metodologico relativo agli indicatori e dei documenti predisposti nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma;
- l) vista la legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, concernente interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo;
- m) richiamato il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993, che prevede che i contributi per la ricerca e lo sviluppo siano concessi tramite procedimento a bando;
- n) richiamato il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993, che dispone che il bando definisca i contenuti, i termini per la presentazione delle domande, i massimali di contributo e le risorse disponibili e che la selezione delle iniziative ammissibili sia effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati;
- o) richiamato il comma 8 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993, che stabilisce che le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi siano stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente;
- p) considerato che il Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione Valle d'Aosta prevede una ripartizione per priorità e che, in particolare, alla priorità 1 "Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività" è assegnata una dotazione finanziaria pari ad euro 35.700.000,00;
- q) considerato, altresì, che la suddetta priorità 1 relativa alla ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività si pone, tra l'altro, l'obiettivo di favorire la realizzazione, da parte di imprese industriali, singole o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che siano fra loro coerenti e coordinati e riguardino gli ambiti tecnologici Energia ed efficienza energetica, Economia circolare, Mobilità sostenibile, Monitoraggio del territorio, Agricoltura e ambiente della S3 VdA con i seguenti obiettivi:
- sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni (prodotti o servizi) innovative e la collaborazione fra imprese e fra centri di ricerca e imprese per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata in ambiti tecnologici di interesse regionale per sviluppare nuovi prodotti o processi produttivi;

- costituire “aggregazioni” di progetti coordinate da soggetti che sviluppino attività di formazione, disseminazione e trasferimento tecnologico;
  - sviluppare le risorse umane coinvolte nei progetti di ricerca che, anche attraverso contratti di apprendistato, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca;
- r) specificato, inoltre, che, nell’ambito della priorità 1 sopracitata, si prevede di finanziare l’obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” e l’Azione a.i.1. “Sostegno per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale anche in collaborazione tra imprese e con organismi di ricerca”, attraverso la quale si intende favorire la qualità e la diffusione delle attività di ricerca e innovazione del tessuto imprenditoriale della regione rafforzando le capacità di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese insediate in Valle d’Aosta;
- s) considerato che il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici è opportuno in considerazione del fatto che la transizione ecologica rappresenta una priorità delle strategie di sviluppo regionali;
- t) considerato, inoltre, che, a tal fine, la Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale ha predisposto una Scheda Azione e il relativo “*Bando Aggregazioni R&S – Transizione ecologica*” per un importo complessivo di euro 6.150.000, di cui 4.000.000 a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027 e 2.150.000 a valere su risorse regionali, che sarà attuata mediante procedura ad evidenza pubblica “a scadenza”, secondo il bando di cui all’Allegato 2;
- u) richiamato il documento recante “*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni*”, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma Valle d’Aosta FESR 2021-2027 nella sua prima adunanza del 2 dicembre 2022, di cui la Giunta regionale ha preso atto con la deliberazione n. 267, in data 27 marzo 2023;
- v) specificato, inoltre, che il sopra citato documento dispone che le procedure ad evidenza pubblica, mediante avviso a scadenza o a sportello, prevedano:
- la definizione dell’apposita Scheda Azione e della procedura di attivazione da parte della Struttura regionale competente per materia, in collaborazione con l’Autorità di gestione del Programma;
  - la verifica di ammissibilità della Scheda Azione al sostegno del Programma (applicazione dei requisiti di ammissibilità comuni) da parte dell’Autorità di gestione;
  - la presentazione, a seguito di approvazione della Scheda Azione da parte della Giunta regionale, delle richieste di finanziamento, per il tramite di appositi formulari, da parte dei beneficiari;
  - l’applicazione dei pertinenti requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione (comuni e specifici) alle istanze pervenute;
- w) dato atto che l’Autorità di gestione del Programma ha verificato che la Scheda Azione “*Bando Aggregazioni R&S - Transizione Ecologica*”, di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, risponde ai criteri di ammissibilità comuni riportati nel documento recante “*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni*”;
- x) evidenziato che, ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 le sovvenzioni ai beneficiari possono assumere, tra le altre, anche la forma di Opzioni di Costo Standard, che contribuiscono non solo a un uso più corretto dei fondi garantendo un tasso d’errore più contenuto, ma anche ad una riduzione degli oneri legati alla gestione amministrativa e finanziaria degli interventi;

- y) ritenuto, pertanto, opportuno, sentiti i competenti uffici, utilizzare nel bando in discorso le seguenti Opzioni di Costo Standard (OCS):
- per il personale di ricerca l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2021-2027, così come declinate nella nota metodologica di aggiornamento delle TSCU approvata con Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) 4 gennaio 2024 – Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale;
  - per i costi del tutoraggio l'applicazione dell'unità di costo standard B.2.3 “Tutoraggio” delle direttive regionali FSE approvate con PD 5543 del 26 settembre 2019;
  - per le spese di progettazione e del coordinamento scientifico dell'istituzione formativa l'applicazione di unità di costo standard per le analoghe iniziative di apprendistato approvate nell'ambito del Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte (Determinazione n. 485 del 20 luglio 2016);
- z) dato atto che, il bando finanzia anche grandi imprese, ma che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1058 gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno solo in cooperazione con PMI per attività di ricerca, innovazione e per l'introduzione di tecnologie avanzate;
- aa) dato atto che in esito alla raccolta dei fabbisogni da parte del territorio è emerso che il vincolo di partecipazione in collaborazione con PMI, per le grandi imprese, può rappresentare un ostacolo alla presentazione delle domande;
- bb) valutata, da parte degli uffici della Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, l'opportunità di garantire la partecipazione al bando anche alle grandi imprese in forma singola;
- cc) dato atto che i progetti presentati da grandi imprese non in collaborazione con PMI saranno finanziati esclusivamente con risorse regionali e che gli stessi non saranno, pertanto, portati a rendicontazione sul Programma Valle d'Aosta FESR 2021-2027;
- dd) dato atto, inoltre, che, in considerazione di quanto riportato alla lettera precedente, i progetti realizzati da grandi imprese in forma singola saranno controllati da Finaosta S.p.A., secondo quanto stabilito dalla convenzione approvata con deliberazione 1503/2023;
- ee) ritenuto pertanto necessario approvare la Scheda azione “*Bando Aggregazioni R&S – Transizione ecologica*” a valere sull'azione a.i.1 “*Sostegno per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche in collaborazione tra imprese e con organismi di ricerca*”, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- ff) ritenuto, inoltre, opportuno approvare il bando, predisposto dai competenti uffici, prevedendo di destinare al suo finanziamento un importo complessivo di euro 6.150.000,00, di cui euro 4.000.000,00 a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 e 2.150.000,00 a valere su risorse regionali;
- gg) dato atto che il bando, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 8 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993, in data 14 ottobre 2024 è stato illustrato alla Commissione consiliare competente;
- hh) ritenuto, altresì, di individuare, in ordine all'attuazione dell'Azione, i seguenti soggetti e corrispondenti ruoli:

- la Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, in qualità di “Programmatore”;
  - Finaosta S.p.A., in qualità di “Organismo intermedio”;
  - la Struttura Controllo progetti europei e statali, in qualità di “Controllore di I° livello” e di “Responsabile del controllo di I° livello”;
- ii) ritenuto opportuno dare mandato alla Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale di provvedere alle eventuali modifiche necessarie per adeguare il bando a nuove norme;
- jj) dato atto che la Regione provvederà, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime di aiuti, alla trasmissione alla Commissione di una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, ai sensi dell’articolo 11 del reg. (UE) n. 651/2014;
- kk) dato atto che il testo del bando sarà pubblicato sul sito internet della Regione ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)) ai fini di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 651/2014;
- ll) considerato che il bando sarà gestito dalla Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale e che le domande pervenute in tempo utile saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione di valutazione tecnica nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con successivo atto;
- mm) dato atto che le domande di finanziamento dovranno essere inserite nel sistema informativo SISPREG;
- nn) dato atto che, in merito al testo del bando, i competenti uffici hanno acquisito il parere della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato;
- oo) evidenziato che si provvederà a dare copertura finanziaria al bando in argomento, per quanto riguarda le risorse FESR, con successivi atti e ad istituire i pertinenti capitoli sui quali la Struttura regionale ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale impegnerà le spese previste, mentre la spesa per il finanziamento dei progetti a valere sulle risorse regionali trova copertura sul capitolo U0002028 “Contributi agli investimenti a imprese per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- pp) dato atto che i contributi relativi alla quota UE e STATO finanziati a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 saranno accertati dalla Struttura programmi per lo sviluppo regionale;
- qq) considerato che, in data 16 luglio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso le tabelle di contesto del Sistema Nazionale di Monitoraggio, allegate al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) versione 3.0 2021/2027, di cui alla Circolare n. 27 del 17 maggio 2024;
- rr) atteso che gli adeguamenti applicativi delle voci attualmente presenti all’interno del sistema di monitoraggio SISPREG alle tabelle di contesto di cui alla lettera precedente dovranno sottostare alle tempistiche tecniche necessarie all’aggiornamento del sistema e che, quindi, attualmente il sistema SISPREG continua a strutturare le schede Azione sulla base delle tabelle di contesto allegate alle precedenti versioni del Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2021/2027;
- ss) dato atto che, successivamente all’esame da parte della Giunta regionale, in data 7 ottobre 2024, della presente deliberazione – completa degli allegati Scheda azione e Bando – per consentirne l’illustrazione alla Commissione consiliare competente, sono stati aggiornati i dati presenti nella

Scheda azione riferiti al tasso di innovazione del sistema produttivo valdostano ed è, quindi, stata rigenerata e validata la scheda medesima;

- tt) ritenuto pertanto che tutte le variazioni alle voci contenute nella Scheda Azione (Allegato 1) che si renderanno necessarie, a seguito dell'adeguamento del sistema di monitoraggio SISPREG alle tabelle di contesto recentemente pubblicate, potranno essere effettuate con ulteriore atto amministrativo dell'Autorità di gestione del Programma;
- uu) ritenuto opportuno stabilire, in una logica di semplificazione - anche al fine di garantire un'agevole attuazione del Programma - che le eventuali modifiche tecnico gestionali alla Scheda Azione finalizzate ad aggiornare, integrare e/o precisare i contenuti della stessa, saranno adottate con provvedimento dirigenziale dalla Struttura che ricopre le funzioni di Autorità di gestione e/o dalla Struttura che ricopre le funzioni di Programmatore;
- vv) richiamato il Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 739 del 30 giugno 2023 e successivi aggiornamenti;
- ww) richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011), e con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015));
- xx) richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- yy) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e dalla Dirigente della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale dell'Assessorato affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- zz) su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore agli affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri;

ad unanimità di voti favorevoli,

## **DELIBERA**

- 1 di approvare, per i motivi indicati in premessa:
  - a. la Scheda Azione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, relativa al "*Bando Aggregazioni R&S – Transizione ecologica*" nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 per un "finanziamento", secondo la terminologia del Programma, di euro 6.150.000,00, di cui un "costo ammesso", secondo la terminologia del Programma, di euro 4.000.000,00 ed euro 2.150.000,00 di altre risorse regionali;
  - b. il "*Bando Aggregazioni R&S – Transizione ecologica*" di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante;

- 2 di individuare quale soggetto 'Programmatore' la Struttura ricerca innovazione e trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, quale 'Organismo intermedio' Finaosta S.p.A. e quale 'Controllore di 1° livello' e 'Responsabile del controllo di I° livello' la Struttura controllo progetti europei e statali;
- 3 di dare atto che i progetti di ricerca e sviluppo finanziati esclusivamente con risorse regionali saranno controllati da Finaosta S.p.A., secondo quanto stabilito dalla convenzione approvata con deliberazione n. 1503/2023;
- 4 di demandare alla Dirigente della Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale le eventuali modifiche che si rendessero necessarie al bando approvato con la presente deliberazione, anche a seguito dell'approvazione di nuove norme regionali, nazionali o di regolamenti comunitari;
- 5 di rinviare a successivo atto amministrativo dell'Autorità di Gestione del Programma le eventuali modifiche per l'adeguamento della Scheda Azione alle disposizioni derivanti dalle nuove tabelle di contesto del Sistema Nazionale di Monitoraggio allegate al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2021/2027 approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6 di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale dell'Autorità di gestione del Programma e/o del soggetto Programmatore le eventuali modifiche tecnico gestionali alla Scheda Azione finalizzate ad aggiornare, integrare e/o precisare i contenuti della stessa, in una logica di semplificazione, anche al fine di garantire un'agevole attuazione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021- 2027;
- 7 di dare atto che gli aiuti di Stato previsti dal bando sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
- 8 di dare atto che per il finanziamento del presente bando, a valere su risorse FESR, per la somma complessiva di euro 4.000.000,00 si provvederà con successivi atti ad istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste e ad accertare i contributi relativi alla quota UE e STATO finanziati a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027;
- 9 di dare atto che i progetti a valere su risorse regionali trovano copertura per euro 2.150.000,00 con prenotazione sul capitolo U0002028 "Contributi agli investimenti a imprese per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale", per l'anno 2025 del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 10 di dare atto che il bando sarà pubblicato sul sito internet della Regione ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it));
- 11 di dare atto che il bando sarà pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Programma: PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027  
Codice: FSR.11101.24AM.0  
Struttura Responsabile: FESR 21 27-STR. Ricerca, innovazione e trasf. tec.  
Referente: D'ANDREA GIORGIO  
Autorità di gestione: FESR 21 27-STR. Programmi per lo sviluppo regionale  
Referente Autorità di gestione: FONTANA BARBARA  
Stato: Validata

## Soggetti

| Ruolo                                                                       | Soggetto                                                | Note | Data inizio | Data fine |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|
| Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto) | RAVA - Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico |      |             |           |
| Organismo intermedio                                                        | Finaosta S.p.A.                                         |      |             |           |
| Controllore di primo livello                                                | RAVA - Controllo progetti europei e statali             |      |             |           |
| Responsabile del Controllo di 1° livello                                    | RAVA - Controllo progetti europei e statali             |      |             |           |
| Autorità di Gestione                                                        | RAVA - Struttura programmi per lo sviluppo regionale    |      |             |           |

## Elementi di programmazione

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo di policy                  | OP1 - UN'EUROPA PIU' INTELLIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Priorità                             | 1. RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obiettivo specifico                  | a.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Azione                               | a.1.1) Sostegno alle imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche in collaborazione con altre imprese o organismi di ricerca                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Denominazione Azione:                | BANDO AGGREGAZIONI R&S - TRANSIZIONE ECOLOGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sintesi Azione:                      | L'azione promuove lo sviluppo delle attività produttive locali favorendo interventi atti a potenziare nelle imprese industriali le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, favorendo la collaborazione fra imprese e fra centri di ricerca e la costituzione di "aggregazioni" di progetti coordinate da soggetti che sviluppino attività di formazione, disseminazione e trasferimento tecnologico. |
| Operazione di importanza strategica: | N<br>O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Costo complessivo previsto:          | 6.150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dotazione finanziaria pubblica:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Anno   | Costi ammessi a Programma |              |            |                |                      | Altre fonti di finanziamento |                              |                         |                         |                    | Totale dotazione annuale |
|--------|---------------------------|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
|        | UE                        | Stato        | Regione    | Altro pubblico | Totale costo ammesso | Risorse aggiuntive statali   | Risorse aggiuntive regionali | Altre risorse regionali | Altre risorse pubbliche | Totale Altre fonti |                          |
| 2025   | 1.600.000,00              | 1.680.000,00 | 720.000,00 | 0,00           | 4.000.000,00         | 0,00                         | 0,00                         | 2.150.000,00            | 0,00                    | 2.150.000,00       | 6.150.000,00             |
| Totale | 1.600.000,00              | 1.680.000,00 | 720.000,00 | 0,00           | 4.000.000,00         | 0,00                         | 0,00                         | 2.150.000,00            | 0,00                    | 2.150.000,00       | 6.150.000,00             |

## Descrizione programmazione

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale e settoriale | La Smart specialisation strategy (S3) della Valle d'Aosta evidenzia che la presenza delle attività a maggior contenuto tecnologico nella regione valdostana è più limitata rispetto all'area Nord-ovest e al dato nazionale. Nel 2023, il RIS (Regional Innovation Scoreboard) ha collocato la Valle d'Aosta al 169mo posto su 240 regioni europee. La regione viene pertanto classificata come Innovatore moderato nell'edizione 2023 del RIS. Con riferimento al tasso di innovazione del sistema produttivo, nel 2020 la Valle d'Aosta aveva il 33% di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche, inferiore al 45,9% dell'Italia e al 49,1% del Nord-ovest. Inoltre, la Valle d'Aosta presenta un tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza del 6,7% con un tasso di sopravvivenza a tre anni delle suddette imprese del 58,6%. Da un lato il tasso di natalità si discosta molto |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

da quello del Nord-ovest e dell'Italia rispettivamente pari a 8,0% e 8,5%, dall'altro il tasso di sopravvivenza si trova nel mezzo tra il dato del Nord-Ovest e quello italiano rispettivamente pari a 57,4% e 54,1%.

Coerentemente con le sfide, le Azioni che la Regione Valle d'Aosta intende perseguire per rafforzare il sistema regionale di innovazione sono diverse e intervengono a sostegno sia delle piccole e medie (MPMI) sia delle grandi imprese, qualora in collaborazione con le PMI, supportando la collaborazione tra imprese e tra queste e le strutture di ricerca, in particolare il Bando Aggregazioni R&S - Transizione ecologica rientra nell'Azione che intende sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche in collaborazione con altre imprese e/o organismi di ricerca.

Principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'Azione:

Il tessuto industriale locale valdostano è caratterizzato da alcune grandi imprese e da numerose imprese di piccole dimensioni, con centri di ricerca di eccellenza in alcuni ambiti tecnologici legati in particolare alla montagna. Nello specifico, il Bando intende in coerenza con la Smart specialisation strategy (S3) della Valle d'Aosta favorire lo sviluppo in alcuni ambiti tecnologici, quali energia e l'efficienza energetica, economia circolare, mobilità sostenibile, monitoraggio del territorio, agricoltura e ambiente, nei quali risulta opportuno promuovere la collaborazione tra le imprese e i centri di ricerca al fine di costituire dei poli di innovazione per cercare di porre rimedio alla frammentazione del tessuto industriale locale.

I poli di innovazione costituiranno infatti dei modelli aggregativi in grado di facilitare lo scambio di tecnologie, la penetrazione dei mercati, la razionalizzazione della catena di approvvigionamento e la qualificazione del personale. In tale contesto è importante il ruolo dei centri di ricerca locali quali generatori di conoscenza che possono essere applicate al mondo dell'industria anche mediante progetti di innovazione e di ricerca e sviluppo.

Obiettivo dell'Azione:

Il Bando intende contribuire alla competitività e alla crescita economica del territorio valdostano generando ricadute positive sulla qualità del sistema della ricerca e sulla crescita e l'occupazione delle imprese e, in particolare, a:

- valorizzare e rafforzare l'intera filiera della ricerca e la cooperazione tra i centri di ricerca e le imprese, nonché tra le imprese tra loro, soprattutto tra quelle di grandi dimensioni e quelle più piccole;
- favorire la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra centri di ricerca e imprese;
- fornire prospettive occupazionali, in particolare ai giovani.

A tal fine intende favorire:

- la collaborazione fra imprese e fra centri di ricerca e imprese per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata in ambiti tecnologici di interesse regionale per sviluppare nuovi prodotti o processi produttivi;
- la costituzione di "aggregazioni" di progetti coordinate da soggetti che sviluppino attività di formazione, disseminazione e trasferimento tecnologico;
- lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nei progetti di ricerca che, anche attraverso contratti di apprendistato, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca.

Descrizione dell'Azione:

Il Bando prevede il finanziamento di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che riguardino uno dei seguenti ambiti tecnologico-applicativi ricompresi nella S3 Valle d'Aosta:

- Energia ed efficienza energetica (traiettoria n. 1 - Tecnologie e sistemi per incrementare l'efficienza energetica; traiettoria n. 2 - Tecnologie e sistemi per la produzione, trasmissione e gestione di energia da fonti rinnovabili; traiettoria n. 3 - Tecnologie e sistemi relativi alla filiera dell'idrogeno; traiettoria n. 4 - Infrastrutture energetiche, interconnessioni e smart energy systems, ivi inclusi sistemi di accumulo);
- Economia circolare (traiettoria n. 1 - Nuovi modelli di business circolari e sostenibili (sharing models, pay per use, product-as-service, reverse logistic, ...); traiettoria n. 2 - Valorizzazione degli scarti delle filiere produttive,
- Mobilità sostenibile (traiettoria n. 1 - Mezzi, tecnologie e soluzioni per la mobilità sostenibile, autonoma, individuale, collettiva e delle merci; traiettoria n. 2 - Mezzi, tecnologie e soluzioni per la gestione dei comprensori sciistici),
- Monitoraggio del territorio (traiettoria n. 1 - Sistemi e infrastrutture per il monitoraggio e la sicurezza della montagna e dell'intero territorio),
- Agricoltura e ambiente (traiettoria n. 1 - Tecnologie per l'agricoltura e l'allevamento di precisione; traiettoria n. 2 - Biotecnologie per l'agricoltura; traiettoria n. 3 Tecnologie e soluzioni nel campo dell'adattamento climatico)

Sostenibilità del Progetto, anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:

- Organizzativo, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare il management e l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al progetto

- Finanziario, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare la copertura dei costi di gestione a regime, necessari per dare continuità al progetto

- Degli effetti, ovvero la capacità del beneficiario di dare continuità al progetto in termini di produzione di risultati positivi (ragionevolmente incrementandoli)

## Complementarità e sinergie

Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:

La progettualità presenta forte coerenza con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile integrata con il Quadro strategico regionale, poiché l'azione dà attuazione a quanto previsto dall'OP1 (Valle d'Aosta più intelligente), nell'ambito di intervento 1.1 "ricerca e innovazione", direttrice strategica 1.1.2 "Rafforzare gli interventi di R&S in specifici ambiti".

PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:

NO

Normativa regionale, statale e europea:

Il Bando costituisce applicazione della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, recante "Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo", di cui stabilisce "le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi".

Il Bando rispetta le disposizioni:

- dell'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014, e delle sue successive modificazioni e integrazioni;
- del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE serie L in data 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis;
- della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione c(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022.

Ulteriore normativa di riferimento:

- Regolamento (UE) n. 2018/1046 (regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione);
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 (disposizioni relative agli obiettivi specifici e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR);
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 (disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea 2021-2027);
- Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta approvata con deliberazione n. 1673 in data 13 dicembre 2021.

## Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Promozione della sostenibilità ambientale:

Sì

A parità di punteggio totale, in sede di valutazione dei progetti presentati, saranno applicati criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale, quale il contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione ambientale volontaria di processo o di prodotto e/o contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale).

Rispetto del principio del DNSH:

E' escluso il finanziamento delle attività dedicate alla ricerca e innovazione "brown R&I" che riguardano combustibili fossili, gas naturali esclusi dall'Allegato III della Guida Tecnica DNSH, inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico e discariche di rifiuti. Sono, inoltre, escluse attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'EU (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento e attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming):

Sì

A parità di punteggio totale, in sede di valutazione dei progetti presentati, saranno applicati criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di pari opportunità quale il favore alle pari opportunità e non discriminazione (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere).

Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità:

Sì

L'adesione al progetto è aperta a tutte le imprese aventi i requisiti, indipendentemente dalle caratteristiche di genere, origine, religione, convinzioni personali, stati di disabilità, età, orientamento sessuale.

Area di specializzazione S3

## Requisiti programmazione

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipologia destinatari:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipologia generale:                                 | Imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Caratteristiche destinatari:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Destinatari selezionati:                            | NON PERTINENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Soggetti ammessi alla presentazione progetti:       | <div>Centri di ricerca con un n. di dipendenti non inferiore a 5 e il cui capitale sia detenuto in misura non inf. al 70% da imprese industriali</div> <div>Consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a dieci</div> <div>Imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci</div> <div>Reti di impresa, composte da almeno 3 imprese, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.</div> |
| Condizioni di ammissibilità:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raccordo tra interventi:                            | Tipologia coerenza con strumenti      Non pertinente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interventi agevolabili:                             | Gli interventi agevolabili riguardano contributi per il finanziamento della realizzazione, da parte di imprese, di progetti di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Dati per IGRUE

|                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo aiuto (TC06):                | <div>C - Regime di aiuti esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione</div> <div>D - Regime de minimis</div> |
| Localizzazione geografica (TC16): | Tutti i comuni valdostani                                                                                                         |

## Elementi progettazione

Valore massimo del contributo pubblico del singolo progetto:

Note

## Progettazione FESR

Vincolo dimensionamento finanziario annuo del Progetto:

Vincolo dimensionamento finanziario per settore del Progetto:

| Settore | Vincolo |
|---------|---------|
|---------|---------|

Vincolo dimensionamento finanziario annuo per settore del Progetto:

| Settore | Anno | Vincolo |
|---------|------|---------|
|---------|------|---------|

## Voci di spesa ammissibili

| Natura | Descrizione Voce di spesa                                                              | Modalità rendicontativa  | Totale per attività |                |                | Totale per progetto |                |                | Forfetiz. costi indiretti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|
|        |                                                                                        |                          | Costo unitario      | Costo unitario | Importo totale | Costo unitario      | Costo unitario | Importo totale |                           |
| 07     | 07.01.01 - Materiali per la ricerca e lo sviluppo                                      | VOCE SPESA - COSTI REALI |                     |                |                |                     |                |                |                           |
| 07     | 07.17.01 - Competenze tecniche brevettate, software e brevetti                         | VOCE SPESA - COSTI REALI |                     |                |                |                     |                |                |                           |
| 07     | 07.21.01 - Consulenze specialistiche di ricerca e prestazioni di personale qualificato | VOCE SPESA - COSTI REALI |                     |                |                |                     |                |                |                           |

| Natura | Descrizione Voce di spesa                             | Modalità<br>rendicontativa  | Totale per attività |                   |                   | Totale per progetto |                   |                   | Forfetiz. costi<br>indiretti |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|        |                                                       |                             | Costo<br>unitario   | Costo<br>unitario | Importo<br>totale | Costo<br>unitario   | Costo<br>unitario | Importo<br>totale |                              |
| 07     | 07.26 - Fideiussione                                  | VOCE SPESA -<br>COSTI REALI |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                              |
| 07     | 07.60 - Personale dipendente o<br>distaccato UCS      | UCS - COSTI<br>UNITARI      |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                              |
| 07     | 07.61 - Personale dell'istruzione<br>formativa UCS    | UCS - COSTI<br>UNITARI      |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                              |
| 07     | 07.62 - Ammortamento attrezzature e<br>strumentazioni | VOCE SPESA -<br>COSTI REALI |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                              |
| 07     | 07.63 - Costi per attività di<br>brevetazione         | VOCE SPESA -<br>COSTI REALI |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                              |
| 07     | 07.64 - Personale con contratto a<br>progetto         | VOCE SPESA -<br>COSTI REALI |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                              |

**Forfetizzazione costi:** NO

**Cofinanziamento extra** NO

### Dati fisici

#### TC39 Indicatori di Output Comuni nazionali/Comunitari

| Descrizione indicatore                                                                              | Codice | Unità misura | Fonte dati | Valore atteso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|---------------|
| Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (RCO01) | RCO01  | Numero       | UE         | 8,00          |
| Imprese sostenute mediante sovvenzioni (RCO02)                                                      | RCO02  | Numero       | UE         | 8,00          |
| Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi (RCO07)               | RCO07  | Numero       | UE         | 1,00          |
| Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca (RCO10)                                       | RCO10  | Numero       | UE         | 9,00          |

### Allegati al formulario

| Modello                                                                                                      | Ordine | Obbligatorio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 1_Dichiarazioni_centro_ricerca_non avente natura di impresa | 1      | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 1_Dichiarazioni_impresa                                     | 2      | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 8_Dichiarazioni_impresa_deminimis                           | 3      | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 1_Dichiarazioni_centro_ricerca avente natura di impresa     | 4      | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 2_Descrizione_progetto                                      | 5      | SI           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 3_Apprendistato_attivita _ricerca                           | 6      | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 4_Apprendistato_Dottorato_ricerca                           | 7      | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 5_Dati_Centro_di_ricerca                                    | 8      | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 6_Dati_Consorzio_di_ricerca                                 | 9      | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 7_Dati_Impresa                                              | 10     | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 9_Dichiarazione sostitutiva bandi in corso                  | 11     | NO           |
| Bando aggregazioni R&S-TRANSIZIONE ECOLOGICA_All 10_Dich. centro di ricerca                                  | 12     | NO           |

### Allegati alla richiesta di finanziamento

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO,  
FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ  
SOSTENIBILE**

**Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale**

**Bando**  
**“Aggregazioni R&S – Transizione ecologica”**

# SOMMARIO

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI</i> .....                                                                                      | 3   |
| Art. 1 – Premessa.....                                                                                                                | 3   |
| Art. 2 – Definizioni.....                                                                                                             | 3   |
| Art. 3 – Obiettivi .....                                                                                                              | 9   |
| Art. 4 – Interventi finanziabili e ambiti tecnologici di riferimento .....                                                            | 9   |
| Art. 5 – Risorse disponibili.....                                                                                                     | 10  |
| <br><i>PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI SPECIFICHE</i> .....                                                                              | 11  |
| Art. 6 – Soggetti richiedenti .....                                                                                                   | 11  |
| Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziabili.....                                                                           | 13  |
| Art. 8 – Attività di coordinamento.....                                                                                               | 14  |
| Art. 9 – Progetti svolti in collaborazione .....                                                                                      | 15  |
| Art. 10 – Collaborazione effettiva .....                                                                                              | 16  |
| Art. 11 – Ammontare e intensità di aiuto per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale .....                          | 16  |
| Art. 12 – Ammontare e intensità di aiuto per il Progetto di coordinamento .....                                                       | 17  |
| Art. 13 – Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico..... | 17  |
| <br><i>PARTE TERZA – APPRENDISTATO</i> .....                                                                                          | 119 |
| Art. 14 – Contratti di apprendistato .....                                                                                            | 19  |
| Art. 15 – Destinatari dei contratti di apprendistato .....                                                                            | 19  |
| Art. 16 – Requisiti dei datori di lavoro .....                                                                                        | 20  |
| Art. 17 – Adempimenti.....                                                                                                            | 20  |
| Art. 18 – Ruolo e funzioni dell’istituzione formativa .....                                                                           | 21  |
| Art. 19 – Ruolo e funzioni del datore di lavoro .....                                                                                 | 22  |
| Art. 20 – Tutor formativo e tutor aziendale .....                                                                                     | 22  |
| Art. 21 – Finanziamento .....                                                                                                         | 23  |
| <br><i>PARTE QUARTA – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI</i> .....                                                              | 24  |
| Art. 22 – Presentazione delle domande di contributo .....                                                                             | 24  |
| Art. 23 – Modalità di valutazione delle domande .....                                                                                 | 24  |
| Art. 24 – Valutazione dell’ammissibilità formale.....                                                                                 | 24  |
| Art. 25 – Valutazione tecnico-finanziaria .....                                                                                       | 25  |
| Art. 26 – Graduatoria.....                                                                                                            | 27  |
| Art. 27 – Presentazione e valutazione del Progetto di coordinamento .....                                                             | 27  |
| <br><i>PARTE QUINTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA</i> .....                                                                 | 30  |
| Art. 28 – Avvio e chiusura dei progetti .....                                                                                         | 30  |
| Art. 29 – Modalità di erogazione del contributo .....                                                                                 | 30  |
| Art. 30 – Realizzazione dei progetti .....                                                                                            | 31  |
| Art. 31 – Criteri di ammissibilità delle spese.....                                                                                   | 32  |
| Art. 32 – Spese ammissibili .....                                                                                                     | 33  |
| Art. 33 – Rinuncia .....                                                                                                              | 39  |
| Art. 34 – Monitoraggio.....                                                                                                           | 39  |
| Art. 35 – Controlli .....                                                                                                             | 40  |
| Art. 36 – Obblighi generali .....                                                                                                     | 40  |
| Art. 37 – Sistema informativo SISREG.....                                                                                             | 41  |
| <br><i>PARTE SESTA – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COORDINAMENTO</i> .....                                                            | 44  |
| Art. 38 – Avvio e chiusura dei progetti .....                                                                                         | 44  |
| Art. 39 – Modalità di erogazione del contributo .....                                                                                 | 44  |
| Art. 40 – Realizzazione del progetto di coordinamento.....                                                                            | 45  |
| Art. 41 – Criteri di ammissibilità delle spese.....                                                                                   | 45  |
| Art. 42 – Spese ammissibili .....                                                                                                     | 47  |
| Art. 43 – Monitoraggio.....                                                                                                           | 50  |
| Art. 44 – Controlli per il progetto di coordinamento .....                                                                            | 51  |
| Art. 45 – Revoca del contributo.....                                                                                                  | 52  |

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI FINALI</i> .....                                                                  | 52 |
| Art. 46 – Cumulo dei contributi.....                                                                              | 52 |
| Art. 47 – Riservatezza e protezione dei dati personali.....                                                       | 53 |
| Art. 48 – Promozione e divulgazione dei progetti .....                                                            | 53 |
| Art. 48bis – Obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione per i progetti cofinanziati con fondi FESR ..... | 54 |
| Art. 49 – Responsabilità .....                                                                                    | 54 |
| Art. 50 – Misure antifrode .....                                                                                  | 54 |
| Art. 51 – Norme applicabili .....                                                                                 | 55 |
| Art. 52 – Struttura competente e Responsabile del procedimento .....                                              | 55 |
| Art. 53 – Modalità di ricorso .....                                                                               | 56 |

## PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Premessa

1. Il Bando ha la finalità di favorire la realizzazione, da parte di imprese industriali, singole o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che siano fra loro coerenti e coordinati e riguardino la *Transizione ecologica*.
2. Il Bando presenta due fonti di finanziamento differenti: le piccole, le medie e le grandi imprese in collaborazione con le prime sono finanziate a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027, invece le grandi imprese che parteciperanno al bando in forma singola sono finanziate a valere su risorse regionali.
3. Il Bando costituisce applicazione della **legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84**, recante “*Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo*”, di cui stabilisce “*le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi*”, come previsto all’articolo 11.
4. Il Bando rispetta le disposizioni:
  - dell’articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*) del **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Reg. GBER);
  - del **Regolamento (UE) n. 2023/2831** della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis* (Reg. *de minimis*) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023;
  - della **Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione** di cui alla Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022.

### Art. 2 – Definizioni

1. **Aiuto**: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. **Alle normali condizioni di mercato**: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.
3. **Apprendimento formale**: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
4. **Apprendistato di alta formazione e ricerca**: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, previsto dall’art. 45 del Decreto legislativo n. 81/2015, finalizzato, fra gli altri, al conseguimento di titoli di studio universitari, quali i dottorati di ricerca, oppure allo svolgimento di attività di ricerca. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca si rivolge ai giovani fra i 18 e i 29 anni di età, in possesso di specifici titoli di studio in relazione alla tipologia attivata. Nel caso di dottorato di ricerca tale tipologia contrattuale è attivabile per giovani ammessi, o già inseriti, in corsi di dottorato di ricerca. Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono

contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la loro produttività.

5. **Avvio dei lavori:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. *L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.*
6. **Centri di ricerca:** la denominazione, ai fini del presente Bando, include:
  - gli organismi di ricerca,
  - i centri di eccellenza, di cui alla Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta,
  - le amministrazioni pubbliche che hanno sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffondono i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,
  - gli organismi di diritto pubblico, che non hanno finalità di lucro e hanno sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffondono i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
7. **Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione. Ai fini della presente definizione con il termine “*impresa*” si intendono anche i consorzi di imprese, le società consortili di imprese e le reti di impresa, mentre con il termine “*organismo di ricerca*” si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.
8. **Conoscenze:** risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di ricerca e sviluppo oggetto del presente Bando.
9. **Consorzio:** aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. I consorzi non dovranno avere durata inferiore a cinque anni dalla data di inizio del progetto di ricerca.
10. **Contratto di rete:** con il contratto di rete (introdotto con l'art. 3, commi 4 ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata ed integrata con la legge 23 luglio 2009, n. 99, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il D.L. n. 78/2010, nonché modificata in forza della legge n. 134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 83/2012) e del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012) più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
11. **Datore di lavoro:** si intende il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.

12. **Deliverable:** prodotto ottenuto al termine di una fase del progetto. Può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.
13. **Diffusione delle conoscenze:** livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
14. **Dipendente:** sono lavoratori dipendenti o lavoratori subordinati coloro che si impegnano, per effetto di un contratto e in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto “*datore di lavoro*”.
15. **Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione:** disciplina che si applica agli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione in tutti i settori regolati dal trattato (Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022).
16. **DNSH (Do No Significant Harm):** principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del RDC.
17. **Effettivi:** Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti dell'impresa;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

18. **Imprese:** si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Si specifica che il termine “*impresa*”, indicato all’interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:
  - a) grandi imprese (GI): imprese che non soddisfano i criteri di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) medie imprese (MI): le imprese individuate come tali ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni. In sintesi sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 43 milioni di euro;
  - c) piccole imprese (PI): le imprese individuate come tali ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni. In sintesi sono PI le imprese che hanno meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio

inferiore a 10 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che per la definizione di PMI sono stati riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014. La guida alla definizione di PMI può essere consultata sul sito della Commissione Europea a questo indirizzo (documento in PDF): <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native>

19. **Imprese economicamente e finanziariamente sane:** ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.
20. **Imprese in difficoltà:** sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "*società a responsabilità limitata*" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "*capitale sociale*" comprende eventuali premi di emissione;
  - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "*società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società*" si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
21. **Intensità di aiuto:** l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

22. **Istituzioni formative:** si intendono le Università o le altre istituzioni di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
23. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, Università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
24. **Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d'Aosta (PEAR):** è lo strumento di pianificazione energetica del territorio regionale che, a partire dall'analisi dei flussi energetici esistenti, definisce gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in coerenza con gli aspetti ambientali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di settore a livello regionale, nazionale ed europeo.
25. **Progetto di ricerca e sviluppo:** un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.
26. **Regolamento de minimis:** Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023.
27. **Regolamento GBER:** Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L. 187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e successive modifiche e integrazioni.
28. **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
29. **Ricerca fondamentale:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.

30. **Strategia di specializzazione intelligente (S3):** nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la *Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy)*, approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.
31. **Strategia di specializzazione intelligente Valle d'Aosta (S3VdA):** la Regione Valle d'Aosta ha definito la propria *Strategia di specializzazione intelligente* al fine di identificare quei vantaggi competitivi e quelle specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale d'innovazione regionale e di concentrare le risorse disponibili per lo sviluppo del territorio; la Strategia è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 13 dicembre 2021.
32. **Soggetto capofila:** è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore.
33. **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
34. **Technology Readiness Level (TRL):** indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (osservati i principi fondamentali) e 9 è il più alto (sistema reale provato in ambiente operativo).
35. **Unità produttiva:** per unità locale produttiva (che deve risultare regolarmente iscritta e attiva presso la Camera di Commercio di competenza), si intende una struttura, anche articolata su più immobili, destinati ad usi industriali o artigianali, in cui un'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del *Progetto di ricerca*. L'Unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
36. **Unità operativa:** per unità operativa si intende una struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, finalizzati allo svolgimento dell'attività di un centro di ricerca, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.

### Art. 3 – Obiettivi

1. Il Bando intende contribuire alla competitività e alla crescita economica del territorio valdostano generando ricadute positive sulla qualità del sistema della ricerca accademica e industriale e sulla crescita e l'occupazione delle imprese e, in particolare, a:
  - valorizzare e rafforzare la ricerca delle imprese e l'intera filiera della ricerca;
  - valorizzare la cooperazione tra i centri di ricerca e le imprese, nonché tra le imprese tra loro, soprattutto tra quelle di grandi dimensioni e quelle più piccole;
  - favorire la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra i centri di ricerca e le imprese;
  - fornire prospettive occupazionali, in particolare ai giovani.
2. A tal fine intende favorire:
  - la collaborazione fra imprese e fra centri di ricerca e imprese per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata in ambiti tecnologici di interesse regionale per sviluppare nuovi prodotti o processi produttivi;
  - la costituzione di “*aggregazioni*” di progetti coordinate da soggetti che sviluppino attività di supporto, formazione, disseminazione e trasferimento tecnologico;
  - lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nei progetti di ricerca che, attraverso contratti di apprendistato o assunzioni in qualità di dipendenti, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca.

### Art. 4 – Interventi finanziabili e ambiti tecnologici di riferimento

1. Il Bando prevede, anche in coerenza con il PEAR, il finanziamento di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che riguardino la Transizione ecologica, e, quindi, i seguenti ambiti tecnologico-applicativi della *Strategia di specializzazione intelligente Valle d'Aosta*:
  - Energia ed efficienza energetica (traiettoria n. 1 - Tecnologie e sistemi per incrementare l'efficienza energetica; traiettoria n. 2- Tecnologie e sistemi per la produzione, trasmissione e gestione di energia da fonti rinnovabili; traiettoria n. 3 - Tecnologie e sistemi relativi alla filiera dell'idrogeno; traiettoria n. 4 - Infrastrutture energetiche, interconnessioni e smart energy systems, ivi inclusi sistemi di accumulo),
  - Economia circolare (traiettoria n. 1 - Nuovi modelli di business circolari e sostenibili (*sharing models, pay per use, product-as-service, reverse logistic, ...*); traiettoria n. 2 - Valorizzazione degli scarti delle filiere produttive,
  - Mobilità sostenibile (traiettoria n. 1 - Mezzi, tecnologie e soluzioni per la mobilità sostenibile, autonoma, individuale, collettiva e delle merci; traiettoria n. 2 - Mezzi, tecnologie e soluzioni per la gestione dei comprensori sciistici),
  - Monitoraggio del territorio (traiettoria n. 1 - Sistemi e infrastrutture per il monitoraggio e la sicurezza della montagna e dell'intero territorio),
  - Agricoltura e ambiente (traiettoria n. 1 – Tecnologie per l'agricoltura e l'allevamento di precisione; traiettoria n. 2 - Biotecnologie per l'agricoltura; traiettoria n. 3 Tecnologie e soluzioni nel campo dell'adattamento climatico)
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio DNSH è escluso il finanziamento delle attività dedicate alla ricerca e innovazione “*brown R&I*” che riguardano combustibili fossili, gas naturali esclusi dall'Allegato III della Guida Tecnica DNSH, inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico e discariche di rifiuti. Sono, inoltre, escluse attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'EU (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento e attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

## **Art. 5 – Risorse disponibili**

1. Il Bando dispone di un ammontare di risorse pari a euro 6.150.000,00, di cui euro 4.000.000,00 a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 ed euro 2.150.000,00 su risorse regionali.
2. La disponibilità di cui al comma 1 è così ripartita:
  - euro 4.000.000,00 per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da piccole e medie imprese industriali, in forma singola o in collaborazione, o da grandi imprese industriali in collaborazione con PMI;
  - euro 2.000.000,00 a valere su risorse regionali per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da grandi imprese in forma singola;
  - euro 150.000,00 a valere su risorse regionali per il progetto di coordinamento.
3. La disponibilità complessiva sopra indicata costituisce il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Bando. Nel caso in cui l'esito della valutazione porti ad individuare una molteplicità di proposte idonee il cui fabbisogno finanziario ecceda la disponibilità, la Regione si riserva la possibilità di destinare ulteriori risorse al finanziamento dei progetti entro 6 mesi dal termine della valutazione.

## PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

### Art. 6 – Soggetti richiedenti

1. Per quanto riguarda le progettazioni a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 possono presentare domanda le **piccole, medie e grandi imprese industriali** in collaborazione con le piccole e le medie imprese, che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, che abbiano almeno 10 dipendenti se presentano progetti individualmente, e che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 5 ciascuna, se presentano progetti in collaborazione fra loro.
2. Per quanto le progettazioni a valere su risorse regionali possono presentare domanda le **grandi imprese industriali** (individualmente) che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, che abbiano almeno 10 dipendenti.
3. Inoltre, possono presentare domanda:
  - i **consorzi di ricerca fra imprese industriali** con almeno 5 dipendenti propri,
  - le **reti di impresa** senza soggettività giuridica operanti nelle attività di ricerca e sviluppo, composte da almeno 3 imprese industriali con almeno 5 dipendenti ciascuna,
  - le **reti di impresa** con soggettività giuridica operanti nelle attività di ricerca e sviluppo, con almeno 10 dipendenti propri, se presentano progetti individualmente, o 5 dipendenti propri, se presentano progetti in collaborazione, e composte da almeno 3 imprese industriali,
  - i **centri di ricerca** con almeno 5 dipendenti.
4. I richiedenti, sia in forma singola che in collaborazione, devono possedere il requisito del numero minimo dei dipendenti prima della concessione del contributo e dovranno mantenerlo per tutta la durata del progetto.
5. Ciascuna **impresa** deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a. esercitare un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della “*Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007*”:
    - sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19,
    - sezione D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata),
    - sezione E (fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento),
    - sezione F (costruzioni),
    - sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12,
    - sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1;
  - b. soddisfare il seguente **parametro di capacità economico-finanziaria**:
    - patrimonio netto > (costo progetto di ricerca – contributo pubblico)/2, per le medie e per le grandi imprese,
    - patrimonio netto > (costo progetto ricerca – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese.

Nel caso in cui l'impresa stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi.

Il parametro viene calcolato ponderando il costo del progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del progetto stesso.

Se l'impresa appartiene ad un gruppo, si tiene conto del patrimonio della singola impresa.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per la determinazione del patrimonio netto potranno essere considerati:

- gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,
- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Per i richiedenti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore legale dei conti esterno.

Nel caso di progetti presentati in collaborazione, il parametro deve essere rispettato da tutte le imprese partecipanti in proporzione alla quota di contributo richiesto.

6. Ciascuna **impresa** e ciascun **centro di ricerca avente natura di impresa** deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. essere regolarmente costituita/o e iscritta/o nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed essere operativa/o da almeno 6 mesi esercitando attività di produzione di beni e servizi come indicato dall'articolo 2195 del codice civile,
  - b. non operare nel settore della pesca e acquacoltura e nella produzione primaria dei prodotti agricoli,
  - c. avere, prima della liquidazione del contributo (anche a titolo di anticipo), un'unità produttiva nel territorio regionale che deve risultare regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di competenza e attiva. In ogni caso (salvo quanto previsto al successivo comma 8) il progetto deve essere realizzato prevalentemente in Valle d'Aosta e le spese sostenute devono essere relative all'unità produttiva destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute nei singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione di spesa,
  - d. esercitare, nell'unità produttiva nel territorio regionale, un'attività economica compresa tra quelle indicate nel comma 4 alla lettera a.,
  - e. non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e ogni altra procedura concorsuale prevista dal D.lgs. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti,
  - f. non essere destinataria/o di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto,
  - g. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021,
  - h. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento,
  - i. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati,
  - j. non partecipare al progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale.
7. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio

italiano, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso di requisiti equivalenti, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'unità produttiva nel territorio regionale prima della liquidazione del contributo.

8. Ciascun **centro di ricerca non avente natura di impresa** deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- essere un organismo di ricerca secondo la definizione stabilita dalla normativa comunitaria (il suddetto requisito sarà verificato all'interno dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'organismo di ricerca) **oppure** essere un centro di eccellenza, **oppure** essere un'amministrazione pubblica che ha sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffonde i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, **oppure** essere un organismo di diritto pubblico, che non ha finalità di lucro e ha sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffonde i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,
  - avere un'unità operativa nel territorio regionale prima della liquidazione del contributo (anche a titolo di anticipo). In ogni caso il progetto deve essere realizzato prevalentemente in Valle d'Aosta e le spese sostenute devono essere relative all'unità operativa destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute nei singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione di spesa,
  - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali,
  - essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento,
  - aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati,
  - non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Se un'unità organizzativa interna (Dipartimento universitario) di un organismo di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, lo stesso organismo di ricerca e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto.

#### **Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziabili**

- Il presente Bando intende finanziare **Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** realizzati da imprese in forma singola oppure da imprese che collaborano tra loro e/o con centri di ricerca.
- I centri di ricerca non possono presentare progetti in forma singola, ma possono partecipare a progetti in collaborazione con le imprese; nei progetti le imprese devono rivestire il ruolo di capofila del partenariato, mentre i centri di ricerca possono rivestire soltanto il ruolo di partner.
- In risposta al presente Bando ciascuna impresa può presentare un unico progetto in qualità di capofila e partecipare ad un unico progetto in qualità di partner, oppure partecipare al massimo a 2 progetti in qualità di partner.
- Ciascun centro di ricerca può partecipare al massimo a 2 progetti in qualità di partner. Il limite di cui al presente comma si applica, per gli organismi di ricerca, alle loro unità organizzative interne (Dipartimenti universitari). In ogni caso il limite massimo del contributo concedibile al centro di ricerca è pari a quello stabilito all'articolo 11, comma 3.

5. I progetti presentati in forma singola dalle grandi imprese saranno finanziati esclusivamente con risorse regionali.
6. I progetti ammessi a finanziamento devono essere coerenti con gli ambiti tecnologico-applicativi di cui all'articolo 4.
7. I progetti devono avere un **Responsabile scientifico** adeguatamente qualificato, che, in particolare, dovrà gestire il sistema di gestione, auto monitoraggio e valutazione della qualità delle attività, e un **Responsabile tecnologico** adeguatamente qualificato, che dovrà garantire l'applicabilità tecnologica dell'attività di ricerca e sviluppo. Le due figure possono anche coincidere.
8. I progetti devono avere **durata** di 12, 18 o 24 mesi.
9. I progetti devono presentare un **TRL** finale almeno pari a 6 e devono, quindi, prevedere una o più fasi di sviluppo sperimentale, giungendo alla realizzazione di un prototipo. A tal fine è auspicabile che il partenariato comprenda tutti i soggetti che possiedono le competenze necessarie per la realizzazione del prototipo, costituendo, così, una "filiera produttiva".
10. Le imprese possono inserire fino a **3 apprendisti di alta formazione e ricerca**, con le modalità di cui alla Parte terza del presente Bando.
11. I progetti devono essere realizzati **prevalentemente nel territorio** della regione Valle d'Aosta e gli investimenti materiali oggetto di contributo devono essere collocati nel territorio della regione Valle d'Aosta.
12. Il risultato dei progetti deve essere tecnologicamente neutrale (*technological neutrality*) nella sua applicazione ossia deve poter essere applicato a tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle a basso impatto ambientale.
13. I progetti finanziabili devono prevedere costi almeno pari a 300.000 euro, se presentati in forma singola, e 500.000 euro, se presentati in collaborazione.
14. I progetti finanziabili devono comportare costi complessivamente inferiori a 10 milioni di euro.

#### **Art. 8 – Attività di coordinamento**

1. Il Bando prevede che i beneficiari dei progetti finanziati, pur realizzando in autonomia i progetti, si coordinino affinché venga garantita una coerenza complessiva delle iniziative finanziate e vengano sviluppate opportune sinergie fra loro.
2. È, quindi, necessario che i beneficiari individuino un **soggetto coordinatore** che abbia adeguate competenze, adeguata esperienza in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico e adeguata dotazione di risorse umane e che realizzi un **progetto di coordinamento** con le seguenti caratteristiche:
  - metta a disposizione un **Responsabile del coordinamento** adeguatamente qualificato, suo dipendente o collaboratore, che dovrà assicurare un monitoraggio costante dei progetti ed essere presente alle attività di verifica e/o monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale,
  - fornisca, se necessario, un **supporto amministrativo** ai soggetti coordinati,
  - coordini la realizzazione di un **Piano di formazione qualificata** in relazione alle tematiche tecnologiche relative all'ambito tecnologico-applicativo di riferimento che abbia la finalità di formare personale qualificato che possa essere assunto per sviluppare i progetti o per le esigenze di ricerca o produttive dei beneficiari,
  - stimoli e supporti la presentazione di altri progetti a valere su programmi a finanziamento nazionale o comunitario,

- coordini la realizzazione di un **Piano di trasferimento tecnologico** che favorisca il trasferimento di tecnologie e conoscenze fra i beneficiari e con altre imprese e centri di ricerca, anche in termini di relazioni clienti/fornitori con l'obiettivo di creare filiere a dimensione territoriale,
  - coordini la realizzazione di un **Piano di disseminazione** dei risultati per diffondere le strategie e le azioni messe in campo per raggiungere gli obiettivi dei progetti e i risultati da essi ottenuti,
  - favorisca l'adesione delle imprese e dei centri di ricerca ai poli di innovazione piemontesi,
  - preveda una sede operativa in Valle d'Aosta, preferibilmente nell'area Espace Aosta oppure nell'area ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin.
3. Il soggetto coordinatore può essere un'impresa o un centro di ricerca, o un'aggregazione tra tali soggetti, e può anche non partecipare ad alcun progetto di ricerca e sviluppo.

### **Art. 9 – Progetti svolti in collaborazione**

1. Nel caso di progetti svolti in collaborazione, tutti i soggetti che partecipano al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono possedere i requisiti di cui all'articolo 6.
2. I partner devono individuare il soggetto **capofila**, cioè il soggetto partecipante a cui compete il ruolo di coordinatore del progetto e della sua attuazione, nonché di referente nei confronti dell'amministrazione regionale. È, quindi, il capofila che presenta la domanda di contributo.
3. Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:
  - stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto,
  - coordinare la predisposizione e la trasmissione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti, le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner, i flussi informativi verso l'amministrazione regionale,
  - valutare l'avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo e la loro coerenza rispetto al progetto,
  - monitorare, in itinere, il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e sulla realizzazione del progetto.
4. Prima della concessione del contributo dovrà risultare sottoscritto un **contratto di collaborazione** in una forma prevista dalla normativa che definisca gli aspetti sopraindicati e gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati. L'accordo dovrà, quindi, definire i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.
5. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese**, l'Atto costitutivo dovrà prevedere espressamente:
  - l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila,
  - la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento,
  - l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.
6. Gli atti e/o accordi dovranno essere consegnati alla Regione prima della concessione del contributo e le bozze dovranno essere allegate alla domanda di contributo.

## Art. 10 – Collaborazione effettiva

1. Si ha una **collaborazione effettiva tra imprese** nel caso di progetti sviluppati da almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra, in cui entrambe le seguenti condizioni vengono soddisfatte:
  - nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto,
  - il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese industriali di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE (Spazio Economico Europeo).
2. Si ha una **collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca** se tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
3. La ricerca contrattuale e le consulenze di ricerca non sono considerate una collaborazione effettiva.

## Art. 11 – Ammontare e intensità di aiuto per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

1. Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. GBER, l'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è la seguente:

| Tipologia di beneficiario | Ricerca industriale | Sviluppo sperimentale |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| Piccola impresa           | 70%                 | 45%                   |
| Media impresa             | 60%                 | 35%                   |
| Grande impresa            | 50%                 | 25%                   |

2. L'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in caso di **collaborazione effettiva fra imprese o tra imprese e organismi di ricerca** è la seguente:

| Tipologia di beneficiario | Ricerca industriale | Sviluppo sperimentale |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| Piccola impresa           | 80%                 | 60%                   |
| Media impresa             | 75%                 | 50%                   |
| Grande impresa            | 65%                 | 40%                   |

3. Per i **centri di ricerca che non hanno natura di impresa**, i costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale saranno finanziati nella percentuale del 100% e nel limite di importo di euro 400.000.
4. L'attività di ricerca può prevedere anche attività di Ricerca fondamentale, che, in tal caso, non saranno finanziate con risorse del Bando ma con risorse reperite dal proponente.
5. L'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili in regime *de minimis*, per attività di brevettazione svolte dalle imprese è pari a quella prevista per le attività di sviluppo sperimentale.
6. Per quanto concerne l'**importo massimo dell'aiuto** concedibile ed erogabile a ciascuna impresa beneficiaria si applicano le regole seguenti.
7. L'**importo massimo dell'aiuto**, determinato applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo e comprendente tutti i contributi che possono essere concessi per tutti i progetti a cui il beneficiario partecipa, siano essi concessi ai sensi del Reg. GBER oppure del Reg. *de minimis*, non può superare i seguenti massimali:
  - per le grandi imprese: 500.000 euro,

- per le medie imprese: 250.000 euro,
  - per le piccole imprese: 150.000 euro,
8. L'importo massimo dell'aiuto di cui al comma 7:
- a) per i progetti realizzati da parte di una filiera locale che comprenda tutte le competenze necessarie per la realizzazione di un prototipo, mediante una collaborazione effettiva da parte di più imprese indipendenti (oltre ad eventuali organismi di ricerca), **è incrementato, per ciascuna impresa**, di 25.000 euro per i progetti presentati da 2 imprese, di 50.000 euro per i progetti presentati da 3 imprese, di 75.000 euro per i progetti presentati da 4 imprese, di 100.000 euro per i progetti presentati da almeno 5 imprese;
  - b) nel caso di collaborazione con enti di ricerca, che partecipano al progetto in virtù di un contratto di ricerca il cui valore sia almeno pari al 10% della spesa complessiva, o di collaborazione con centri di ricerca indipendenti dall'impresa, che partecipano al progetto fornendo consulenze contrattualizzate di R&S il cui valore sia almeno pari al 10% della spesa complessiva, **è incrementato, per ciascuna impresa**, di 25.000 euro;
  - c) per ogni dipendente aggiuntivo qualificato o apprendista assunto specificamente per il progetto prima dell'inizio del medesimo e con un contratto di lavoro a tempo pieno di durata almeno pari a quella del progetto, **è incrementato, per l'impresa che ha assunto**, di 25.000 euro, nel limite di un incremento massimo dell'aiuto pari a 100.000 euro (corrispondente a 4 assunzioni);
  - d) per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta o nell'area industriale ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin, **è incrementato, per ciascuna impresa**, di 75.000 euro per le piccole imprese, 125.000 euro per le medie imprese e 175.000 euro per le grandi imprese. Si intendono insediate nell'area industriale Cogne di Aosta o nell'area industriale di Pont-Saint-Martin le imprese che nelle medesime dispongono della sede operativa valdostana. L'area industriale Cogne è definita dalla sezione censuaria n. 250 del comune di Aosta. L'area industriale di Pont-Saint-Martin è l'area ex Ilssa Viola.
9. In ogni caso, l'**importo massimo** dell'aiuto determinato applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo e comprendente tutti i contributi che possono essere concessi per tutti i progetti a cui il beneficiario partecipa, siano essi concessi ai sensi del Reg. GBER oppure del Reg. *de minimis*, non può superare i seguenti massimali:
- per le grandi imprese: 900.000 euro,
  - per le medie imprese: 600.000 euro,
  - per le piccole imprese: 450.000 euro.

#### **Art. 12 – Ammontare e intensità di aiuto per il Progetto di coordinamento**

1. Al soggetto coordinatore è concedibile un aiuto, che non potrà superare l'intensità massima del 90% delle spese, ai sensi del Reg. *de minimis*.
2. In ogni caso l'aiuto non può superare l'ammontare di 150.000 euro.
3. Il 10% dei costi dell'attività di coordinamento deve essere rimborsato al coordinatore dai beneficiari dei contributi.

#### **Art. 13 – Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico**

1. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici*” sono tenuti, anche al fine di evitare di trasferire indirettamente un vantaggio

economico indebitato alle imprese, ad assicurare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi.

2. I progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da amministrazioni pubbliche/organismi di ricerca/organismi di diritto pubblico dovranno rispettare, conformemente al § 2.2.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, almeno una delle seguenti condizioni:
- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti,  
**oppure**
  - i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità,  
**oppure**
  - tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto,  
**oppure**
  - l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
3. Se non sarà soddisfatta nessuna delle condizioni di cui al comma precedente, il valore complessivo del contributo degli organismi o delle infrastrutture di ricerca al progetto sarà considerato alla stregua di un vantaggio per le imprese che collaborano, soggetto alle regole in materia di aiuti di Stato.

## PARTE TERZA - APPRENDISTATO

### Art. 14 – Contratti di apprendistato

1. L'attivazione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca è subordinata a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, a:
  - Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, Capo V Apprendistato,
  - Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, recante “*Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*”,
  - Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*”.
2. Nell'ambito del presente Bando sono attivabili, da parte di datori di lavoro con unità produttiva nel territorio regionale, le seguenti **tipologie di contratto** di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015:
  - apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca,
  - apprendistato per attività di ricerca.
3. I contratti di apprendistato dovranno essere **attivati al momento dell'avvio del progetto** e le attività devono essere svolte nell'unità produttiva situata nel territorio regionale.
4. Come previsto nella normativa vigente, la **durata minima e massima** dei contratti di apprendistato è la seguente:
  - per l'acquisizione di un dottorato di ricerca la durata non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari al massimo alla durata ordinamentale del relativo percorso,
  - per attività di ricerca la durata non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca; è fatta salva la facoltà della Regione di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino a 6 mesi in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.
5. In caso di cessazione anticipata di ogni contratto di apprendistato attivato, purché intervenuta entro la prima metà della durata del progetto di ricerca, è facoltà del soggetto ospitante sostituire l'apprendista, entro e non oltre 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando con riferimento all'apprendistato di alta formazione e ricerca si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva di riferimento.

### Art. 15 – Destinatari dei contratti di apprendistato

1. Sono **destinatari** del contratto di apprendistato giovani di età massima 29 anni (ovvero di età inferiore ai 30 anni al momento dell'assunzione), anche di nazionalità non italiana, che risultino disponibili per l'assunzione ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015 e che possiedano le caratteristiche di seguito indicate:
  - per l'apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca, il giovane deve essere ammesso, o già inserito, in un dottorato di ricerca, purché coerente con il progetto di ricerca presentato,
  - per l'apprendistato per attività di ricerca, il giovane deve essere in possesso di laurea triennale

o titoli superiori, o titolo equipollente di un altro Stato membro, coerenti con il progetto di ricerca presentato.

2. I **criteri e le procedure** per l'individuazione degli apprendisti devono essere precisati nel Protocollo sottoscritto tra istituzione formativa e datore di lavoro, come previsto nell'allegato 1 al D.M. 12 ottobre 2015.

### **Art. 16 – Requisiti dei datori di lavoro**

1. Per assumere apprendisti con la forma contrattuale sopra indicata il datore di lavoro deve possedere specifici requisiti, stabiliti dall'articolo 3 del D.M. 12 ottobre 2015, di seguito specificati:
  - capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche,
  - capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva,
  - capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 del D.M. 12 ottobre 2015.

### **Art. 17 – Adempimenti**

1. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, deve essere preventivamente definito e sottoscritto un **Protocollo** fra datore di lavoro e l'istituzione formativa, secondo il modello di cui all'allegato 1 del D.M. 12 ottobre 2015, che definisce, fra l'altro, i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa.

La stipula del Protocollo può avvenire anche con reti di istituzioni formative.

Il Protocollo, sottoscritto dagli interessati, deve essere allegato al progetto di ricerca presentato.

2. Ad integrazione del Protocollo sopra citato, al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale deve essere allegato un **Progetto didattico-organizzativo** riferito al/agli apprendista/i, utilizzando i modelli messi a disposizione rispettivamente per il dottorato di ricerca o per l'attività di ricerca, nel quale siano descritti i seguenti aspetti:
  - ruolo e funzioni dell'istituzione formativa e del coordinatore scientifico,
  - ruolo e funzioni del tutor aziendale,
  - modalità di verifica degli apprendimenti e di valutazione delle competenze acquisite dall'apprendista,
  - articolazione della formazione esterna a cura dell'istituzione formativa (ove prevista),
  - articolazione della formazione interna e del tutoraggio presso il datore di lavoro,
  - modalità di connessione tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro;
  - modalità di monitoraggio in itinere sullo stato di avanzamento delle attività, per l'eventuale predisposizione di azioni correttive.

3. L'**organizzazione didattica** dei percorsi di formazione in apprendistato si articola, di norma, in periodi di formazione interna ed esterna.

Per «formazione interna» e «formazione esterna» si intendono periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13/2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del Protocollo sopra indicato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

4. Gli **standard formativi** dei percorsi di formazione in apprendistato di cui trattasi sono i seguenti:
- per i dottorati di ricerca, gli standard formativi sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti. I periodi di formazione interna ed esterna devono garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo previsto in esito al percorso. Tali periodi sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa,
  - per l'attività di ricerca gli standard formativi (contenuti e durata della formazione) sono definiti nel Protocollo e nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista. Per tale tipologia contrattuale la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.
5. Il **Piano formativo individuale**, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1 del D.M. 12 ottobre 2015, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi e contiene, altresì, i seguenti elementi:
- i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale,
  - ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso,
  - il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista,
  - la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro,
  - i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

#### **Art. 18 – Ruolo e funzioni dell'istituzione formativa**

1. Le istituzioni formative, con il coinvolgimento del datore di lavoro, devono:
- sottoscrivere il Protocollo di cui sopra;
  - progettare i percorsi e redigere il Piano formativo individuale, sulla base dello schema allegato al D.M. 12 ottobre 2015,
  - realizzare le attività di formazione esterna, ove previste;
  - svolgere le attività di coordinamento scientifico di cui al successivo comma 3,
  - compilare il dossier individuale dell'apprendista, sulla base dello schema di cui all'allegato 2 al D.M. 12 ottobre 2015,
  - riconoscere, compatibilmente con quanto previsto dagli ordinamenti di riferimento, i crediti conseguiti dall'apprendista in relazione all'attività formativa svolta presso il datore di lavoro, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il titolo finale,
  - garantire azioni di informazione e orientamento, al fine di promuovere il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. La **progettazione dei percorsi**, da parte dell'istituzione formativa, dovrà:
- tenere conto delle esigenze dei datori di lavoro e delle caratteristiche degli apprendisti,
  - consentire la realizzazione di attività di formazione esterna, ove prevista, ed interna idonee al conseguimento del titolo previsto, al riconoscimento di crediti formativi, alla validazione di competenze a conclusione del percorso e/o nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, alla certificazione delle competenze acquisite,
  - consentire la realizzazione di attività di formazione fortemente contestualizzate rispetto alla

realità dell'impresa,

- prevedere modalità di programmazione e realizzazione di metodologie basate su una reale integrazione tra datore di lavoro e istituzione formativa,
- essere improntata a principi di efficacia, efficienza e sostenibilità.

3. L'istituzione formativa deve svolgere le attività di **progettazione e di coordinamento scientifico** mediante personale accademico o personale altamente specializzato.

Per personale altamente specializzato si intende personale (docenti universitari a contratto, dirigenti di ricerca, primi ricercatori, dirigenti d'azienda, imprenditori, esperti di settore, professionisti) con un'esperienza almeno decennale nello svolgimento di attività funzionali all'esecuzione dei compiti assegnati.

Il coordinamento scientifico svolto dall'istituzione formativa consiste in attività:

- di supervisione, monitoraggio e controllo sull'esecuzione degli interventi svolti all'interno e all'esterno del datore di lavoro al fine di garantire il conseguimento dei risultati previsti e la realizzazione delle attività stabilite per l'intero percorso formativo, nel rispetto di quanto indicato dal Piano formativo individuale e dalle disposizioni di riferimento,
- di supporto costante all'apprendista, sia presso l'istituzione formativa, sia presso il datore di lavoro, operando in raccordo con il tutor aziendale, anche al fine di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa.

### **Art. 19 – Ruolo e funzioni del datore di lavoro**

1. L'integrazione fra datore di lavoro e istituzione formativa è fondamentale per la realizzazione di tale tipologia di contratto dove il giovane assume il doppio «status» di studente e di lavoratore. Tale collaborazione è importante sin dalla fase di progettazione e poi nella realizzazione e gestione dell'intervento, attraverso la definizione di adeguate forme di coordinamento.
2. Il datore di lavoro deve favorire, al proprio interno, condizioni organizzative, strutturali e professionali tali da consentire all'apprendista la formazione per l'acquisizione dei titoli universitari e degli obiettivi formativi dell'attività di ricerca.
3. Il datore di lavoro e l'istituzione formativa adottano adeguate strategie di integrazione lungo tutto l'arco del contratto di apprendistato. A tal proposito un ruolo essenziale è svolto dal tutor aziendale e il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione nella sua individuazione.

### **Art. 20 – Tutor formativo e tutor aziendale**

1. Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.
2. Nel Piano formativo individuale devono essere individuati un **tutor formativo**, dalla istituzione formativa, e un **tutor aziendale**, dal datore di lavoro.
3. Il tutoraggio formativo è finalizzato a promuovere il successo formativo degli apprendisti e a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa.
4. Il tutoraggio aziendale è finalizzato a favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, affiancarlo e assisterlo nel percorso di formazione interna. Il tutor aziendale gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.
5. Le caratteristiche e le funzioni dei tutor sono definite nell'art. 7 del D.M. 12 ottobre 2015.

## Art. 21 – Finanziamento

1. Il costo del personale dell'istituzione formativa, con riferimento alle attività relative all'apprendistato, sarà finanziato in regime *de minimis*, nei limiti del 100% della spesa ammessa.  
Sarà necessario presentare:
  - la documentazione della spesa,
  - il curriculum vitae delle risorse umane coinvolte (progettista, coordinatore scientifico/tutor formativo).
2. Il parametro di costo orario massimo per le attività di progettazione e di coordinamento scientifico a cura dell'istituzione formativa è di 115,00 euro.
3. I **costi ammissibili**, in relazione al numero di contratti di apprendistato attivati per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o per attività di ricerca, come previsti all'articolo 14, per il periodo di durata contrattuale, sono indicati nelle seguenti tabelle:

| DOTTORATO DI RICERCA                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| ATTIVITÀ OGGETTO DI CONTRIBUTO PUBBLICO                                 | MASSIMALI  |
| I anno                                                                  |            |
| Progettazione da parte dell'istituzione formativa                       | 10 ore     |
| Coordinamento scientifico dell'istituzione formativa                    | 60 ore     |
| Valore massimo complessivo del progetto (progettazione e coordinamento) | 8.050 euro |
| II anno                                                                 |            |
| Coordinamento scientifico dell'istituzione formativa                    | 70 ore     |
| Valore massimo complessivo del progetto (coordinamento)                 | 8.050 euro |

| ATTIVITÀ DI RICERCA                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| ATTIVITÀ OGGETTO DI CONTRIBUTO PUBBLICO                                 | MASSIMALI  |
| Progettazione da parte dell'istituzione formativa                       | 20 ore     |
| Coordinamento scientifico dell'istituzione formativa                    | 20 ore     |
| Valore massimo complessivo del progetto (progettazione e coordinamento) | 4.600 euro |

4. Per quanto attiene alle attività di tutoraggio formativo il parametro di costo orario massimo è di 35,00 euro, per un numero massimo di 20 ore annue.  
Saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute per le attività di tutoraggio nel rispetto dei parametri sopra riportati.

## PARTE QUARTA – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

### Art. 22 – Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, pena inammissibilità delle stesse, devono essere presentate prima dell'avvio dei lavori. Le domande di contributo relative ai Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e i relativi allegati devono essere presentate dall'impresa capofila **online** sul sistema informativo **SISPREG**, accessibile al seguente indirizzo <https://new.regione.vda.it/europa/progetti/gestione-progetti-sispreg> utilizzando l'apposito formulario, **a partire dal 28 ottobre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024**, previa procedura di registrazione degli utenti e accreditamento delle imprese, seguendo le indicazioni riportate, nell'applicativo medesimo, alla sezione "Attivazione impresa/ente pubblico".
2. Nel caso in cui vengano richiesti contributi ai sensi del Reg. *de minimis*, l'impresa dovrà autocertificare l'eventuale esistenza di un'*impresa unica* ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. 2023/2831, nonché l'esistenza di pregresse operazioni di fusione, scissione, acquisizione, che hanno coinvolto l'impresa stessa nel triennio di riferimento.
3. Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell'utilizzo del sistema informativo SISPREG è possibile chiamare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure inviare una e-mail a [infoservizi@regione.vda.it](mailto:infoservizi@regione.vda.it).
4. Per informazioni di carattere tecnico, anche finalizzate alla corretta predisposizione della domanda, è possibile chiedere chiarimenti alla Struttura Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale (di seguito Struttura competente).
5. Ogni istanza di contributo, presentata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa, esclusivamente per via telematica tramite il sistema SISPREG, deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che deve essere annullata dal beneficiario e dallo stesso conservata, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (pari ad euro 16,00).

### Art. 23 – Modalità di valutazione delle domande

1. L'iter di valutazione delle domande di contributo sarà suddiviso in due fasi:
  - a) valutazione dell'ammissibilità formale della domanda;
  - b) valutazione tecnico-finanziaria del progetto presentato e assegnazione del punteggio.
2. La fase di valutazione tecnico-finanziaria dei contenuti dei progetti sarà avviata solo per le domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando.

### Art. 24 – Valutazione dell'ammissibilità formale

1. Al fine di valutarne l'ammissibilità, i progetti dovranno fornire le informazioni richieste con un adeguato livello di dettaglio già al momento della presentazione della domanda.
2. Saranno ammesse a valutazione le domande che:
  - siano pervenute entro i termini;
  - provengano da un soggetto ammissibile in possesso dei requisiti previsti dal Bando compreso il parametro di capacità economico-finanziaria;
  - siano complete: ove la domanda sia mancante o incompleta degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato. Decorso inutilmente detto periodo, la Struttura competente informerà il richiedente della decadenza della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007. Nel periodo

intercorrente tra l'invio della richiesta di integrazione da parte della Struttura competente e la trasmissione della documentazione integrativa, il procedimento amministrativo rimarrà sospeso e il termine del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa;

- si riferiscano a progetti per i quali i lavori non sono ancora stati avviati al momento della presentazione della domanda;
- prevedano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale coerenti con la *Strategia di specializzazione intelligente Valle d'Aosta* e, in particolare, con gli ambiti tecnologici di riferimento;
- rispettino le prescrizioni del Bando.

#### **Art. 25 – Valutazione tecnico-finanziaria**

1. La valutazione tecnico-finanziaria sarà effettuata da una Commissione, composta da almeno 3 esperti, che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La Commissione si avvarrà del supporto amministrativo del personale della Struttura competente.
3. Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione fornirà alla Commissione un parere sintetico in merito al Protocollo fra istituzione formativa e datore di lavoro e al Progetto didattico organizzativo per l'apprendistato.
4. La valutazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sarà effettuata sulla base del progetto presentato. Ove manchino indicazioni, come ad esempio la quantificazione delle ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche durante il progetto e alla fine dello stesso, il relativo punteggio sarà pari a 0.
5. I progetti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti criteri:

| AREA DI VALUTAZIONE                      | CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Grado di innovazione del Progetto di R&S | Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale e contributo del Progetto di R&S all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nell'ambito tecnologico                                                                                                                                                                                     | 10<br>(minimo richiesto 5)  |
| Validità tecnica del Progetto di R&S     | Livello di chiarezza e dettaglio del Progetto di R&S, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverable</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro                                                                                                                      | 25<br>(minimo richiesto 13) |
|                                          | Qualità del Progetto di R&S, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverable</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro |                             |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                              | Presenza e qualità di consulenze di ricerca affidate a centri di ricerca o a centri di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|                                                              | Qualità del Progetto didattico-organizzativo riferito agli apprendisti e sua integrazione nel Progetto di R&S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Validità e sostenibilità economica del Progetto di R&S       | Capacità economico-finanziaria del proponente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20<br>(minimo richiesto 10) |
|                                                              | Congruità dei costi delle attività del Progetto di R&S in relazione agli obiettivi da raggiungere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|                                                              | Congruità dei costi delle attività previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|                                                              | Attrattività del segmento di mercato in cui si colloca il Progetto di R&S, in riferimento al tasso di crescita atteso, al grado di concentrazione, al grado di competitività, alle barriere all'ingresso                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| Impatto del Progetto di R&S                                  | Rilevanza e attendibilità delle ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche misurabili durante e alla fine del Progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in relazione alle attività necessarie al trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo e alle ricadute tecnologiche sul proponente in seguito alla realizzazione del Progetto di R&S | 10                          |
| Competenza tecnico-scientifica delle risorse umane impiegate | Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarietà delle competenze presenti                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18<br>(minimo richiesto 10) |
|                                                              | Competenza ed esperienza del Responsabile scientifico e del Responsabile tecnologico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|                                                              | Presenza di apprendisti di alta formazione e ricerca e/o di dipendenti aggiuntivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Progetti in collaborazione                                   | Estensione e qualità del partenariato anche in termini di completezza della filiera in relazione alla realizzazione del prototipo, presenza di imprese e centri di ricerca aderenti a poli di innovazione, presenza di reti di imprese                                                                                                                                                                                       | 15<br>(minimo richiesto 8)  |
|                                                              | Presenza di PMI innovative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Rating di legalità                                           | Presenza di imprese con rating di legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                           |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100</b>                  |

6. Per essere ammesso a finanziamento il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dovrà ottenere un punteggio totale almeno pari a 60 punti e un punteggio superiore alla metà dei punti disponibili nelle Aree sopra indicate.
7. A parità di punteggio totale saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

|   | CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                                | PUNTEGGIO |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione ambientale volontaria di processo o di prodotto e/o contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale) | 10        |
| 2 | Favore alle pari opportunità e non discriminazione (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere)                                                                                                                                                    | 10        |

8. Gli esiti della valutazione potranno portare ad una **rideterminazione delle previsioni dei costi** con la determinazione di un nuovo piano finanziario del progetto e ad **indicazioni di dettaglio** da parte della Commissione di valutazione, a cui il beneficiario dovrà attenersi, **pena la mancata ammissione al contributo oppure la sua revoca**.

#### Art. 26 – Graduatoria

1. Al termine della valutazione verrà redatta, dalla Commissione, la graduatoria in base al punteggio totale ottenuto da ciascun progetto secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 25.
2. La graduatoria sarà approvata con provvedimento del dirigente della Struttura competente entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande e sarà comunicata ai richiedenti a mezzo di PEC.
3. La Struttura competente procederà, quindi, alla verifica, anche a campione, dei requisiti autocertificati dai beneficiari e alla concessione dei contributi entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
4. I Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale saranno ammessi a finanziamento secondo la graduatoria e nei limiti delle risorse stanziare.
5. La comunicazione della concessione dei contributi verrà data ai beneficiari a mezzo di PEC.

#### Art. 27 – Presentazione e valutazione del Progetto di coordinamento

1. I proponenti i cui progetti sono stati valutati positivamente dovranno scegliere un unico soggetto coordinatore che dovrà presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 26, comma 2, il Progetto di coordinamento.
2. Non si procederà alla scelta di un soggetto coordinatore **se non saranno stati valutati positivamente almeno 3 progetti** di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
3. La domanda di contributo per il Progetto di coordinamento dovrà essere presentata dal soggetto coordinatore **a mezzo PEC** all'indirizzo [industria\\_artigianato\\_energia@pec.regione.vda.it](mailto:industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it), utilizzando l'apposito formulario disponibile sul sito internet della Regione.
3. L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi:
  - valutazione dell'ammissibilità formale della domanda;
  - valutazione tecnico-finanziaria del progetto presentato ed assegnazione del punteggio.
4. La fase di valutazione tecnico-finanziaria del contenuto del progetto sarà avviata solo se la domanda presenterà tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando.
5. Al fine di valutarne l'ammissibilità, il progetto dovrà fornire le informazioni richieste con un adeguato livello di dettaglio già al momento della presentazione della domanda.
6. Sarà ammessa a valutazione la domanda se:
  - sia pervenuta entro i termini;

- provenga da un soggetto ammissibile in possesso dei requisiti previsti dal Bando;
- sia completa: ove la domanda sia mancante o incompleta degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato. Decorso inutilmente detto periodo, la Struttura competente informerà il richiedente della decadenza della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007. Nel periodo intercorrente tra l'invio della richiesta di integrazione da parte della Struttura competente e la trasmissione della documentazione integrativa, il procedimento amministrativo rimarrà sospeso e il termine del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa;
- si riferisca a un progetto per i quali i lavori non sono ancora stati avviati al momento della presentazione della domanda;
- rispetti le prescrizioni del Bando.

7. La Commissione di valutazione valuterà il Progetto di coordinamento presentato dal soggetto coordinatore secondo i seguenti criteri:

| AREA DI VALUTAZIONE                                              | CRITERIO                                                                                                                                                                                            | PUNTEGGIO  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Esperienza                                                       | Competenze ed esperienza in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico                                                                                                               | 15         |
| Progetto di coordinamento                                        | Qualità, completezza e realizzabilità del progetto di coordinamento                                                                                                                                 | 30         |
|                                                                  | Qualità, completezza e realizzabilità del Piano di formazione e sua rispondenza con le necessità delle imprese di formare personale qualificato che possa essere assunto per sviluppare i progetti  |            |
|                                                                  | Qualità, completezza e realizzabilità del Piano di trasferimento tecnologico                                                                                                                        |            |
|                                                                  | Qualità, completezza e realizzabilità del Piano di disseminazione                                                                                                                                   |            |
| Validità e sostenibilità economica del progetto di coordinamento | Capacità economico-finanziaria del proponente                                                                                                                                                       | 10         |
|                                                                  | Congruità dei costi delle attività previste nel progetto di coordinamento                                                                                                                           |            |
| Risorse umane                                                    | Adeguatezza della dotazione e qualità delle risorse umane dedicate                                                                                                                                  | 20         |
| Responsabile del coordinamento                                   | Qualifica e competenze del Responsabile e modalità con cui intende assicurare le sue funzioni ed essere presente alle attività di verifica e/o monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale | 25         |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO</b>                                          |                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> |

8. La valutazione sarà positiva se il punteggio totale sarà almeno pari a 60 punti.

9. Gli esiti della valutazione potranno portare ad una **rideterminazione delle previsioni dei costi** del

Progetto di coordinamento con la determinazione di un nuovo piano finanziario del progetto e ad indicazioni di dettaglio da parte della Commissione di valutazione, a cui il beneficiario dovrà attenersi **pena la mancata ammissione al contributo oppure la sua revoca.**

10. La Struttura competente provvederà, quindi, alla verifica dei requisiti autocertificati e alla concessione del contributo entro 30 giorni dalla data del termine di presentazione della domanda.
11. In caso di valutazione negativa del Progetto di coordinamento, l'ambito tecnologico-applicativo non avrà alcun soggetto coordinatore.

## PARTE QUINTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

### Art. 28 – Avvio e chiusura dei progetti

1. Ciascun beneficiario, entro 30 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo, dovrà dare riscontro alla Regione dell'avvio mediante il sistema operativo SISREG del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
2. Auspicabilmente l'avvio di tutti i progetti dovrà avvenire contemporaneamente.

### Art. 29 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo sarà effettuata per **stati di avanzamento** del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previa verifica:
  - della rendicontazione delle spese sostenute;
  - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista all'articolo 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore), comma 2, del D.P.R. 207/2010;
  - dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs. 159/2011);
  - che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà all'interruzione della liquidazione del contributo fino alla data dell'avvenuta restituzione;
  - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro;
  - della regolarità del pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, da parte del soggetto beneficiario.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica di ammissibilità delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dei controlli di primo livello svolti conformemente a quanto disposto dal Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027. Non saranno sottoposti ai controlli di primo livello i progetti presentati dalle grandi imprese in forma singola. Per questi ultimi progetti l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica di ammissibilità delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dei controlli effettuati dalla Finaosta S.p.A., applicando comunque le regole previste dal Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027.
3. Entro 60 giorni dall'avvio del progetto, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta e di importo almeno pari a quello da erogare, dovrà essere richiesta la concessione dell'**anticipo**, in misura non superiore al 30% del contributo concesso. L'anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento intermedio del progetto e, qualora sia incapiente, verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al saldo finale.
4. **In alternativa** dovrà essere presentato, sempre entro 60 giorni dall'avvio del progetto, uno stato di **avanzamento iniziale**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti dovrà essere inserita nel sistema informativo SISREG.
5. Dopo 12 mesi di attività dovrà essere presentato uno stato di **avanzamento intermedio** (che, nel

caso di progetti di durata pari a 12 mesi, coinciderà con lo stato di avanzamento finale). La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica intermedia**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere inserita nel sistema informativo SISPREG.

6. Al termine delle attività dovrà essere presentato lo stato di **avanzamento finale**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica finale**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere inserita nel sistema informativo SISPREG.
7. Le dichiarazioni allegate alla rendicontazione devono essere rilasciate ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 30 e 31 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19.
8. Gli stati di avanzamento intermedio e finale dovranno essere presentati entro 3 mesi dal termine del periodo a cui si riferiscono.  
In caso di mancata presentazione entro tali termini si applicherà una penale del 1% dell'importo dello stato di avanzamento per ogni settimana di ritardo.  
Nel caso in cui il ritardo superi i 2 mesi non si procederà, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, all'erogazione del contributo relativo a tale periodo. Il contributo non erogato non sarà recuperabile nelle successive rendicontazioni.
9. L'erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa delle spese in base ai criteri stabiliti agli articoli 31 e 32 del Bando e previa verifica tecnico-scientifica dell'attività di ricerca. A tal fine potrà essere acquisito un parere tecnico-scientifico avvalendosi di un esperto.

### Art. 30 – Realizzazione dei progetti

1. La realizzazione del progetto in modo difforme da quanto previsto comporterà la mancata erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento in relazione alla difformità e potrà comportare la revoca, parziale o totale, del contributo stesso.
2. Le eventuali **variazioni del quadro finanziario** dovranno essere sempre comunicate, mediante PEC, alla Struttura competente, conformemente a quanto disposto dal Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027. In particolare il beneficiario, per tramite del capofila, dovrà allegare a sistema:
  - una semplice comunicazione per le variazioni che comportano uno scostamento massimo fino al 20% del contributo sulle singole voci di spesa rispetto al contributo approvato per ciascuna voce oppure per una modifica non sostanziale delle attività;
  - una preventiva richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione che ne riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e/o delle attività variare per:
    - variazioni che comportano uno scostamento superiore al 20% del contributo sulle singole voci di spesa rispetto al contributo approvato di ciascuna voce;
    - variazioni che imputano spese su voci di spesa inizialmente non previste;
    - variazioni che comportano una modifica sostanziale delle attività previste.Le richieste di autorizzazione alla variazione potranno essere presentate entro la data prevista di conclusione del progetto. Prima di procedere alla variazione il beneficiario dovrà aspettare la comunicazione dell'esito dell'istruttoria.
3. Nel caso in cui il progetto accusi dei ritardi nell'avanzamento, il beneficiario, tramite il capofila, è tenuto a comunicare alla Struttura competente le conseguenti variazioni al cronoprogramma finanziario e presentare, eventualmente, entro il termine previsto per la conclusione del progetto, una richiesta di **proroga**, per un periodo non superiore a 6 mesi, inoltrata mediante l'apposita funzionalità di SISPREG, accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi, unitamente al

cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura competente, che dovrà informare l'Autorità di gestione.

4. La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso.

### Art. 31 – Criteri di ammissibilità delle spese

1. Per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere riconosciute solo le spese effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto e, comunque, dopo l'avvio del progetto.
2. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile a rendicontazione deve essere:
  - imputabile al progetto ammesso a contributo,
  - riconducibile ad una delle categorie di costi indicate nel Bando come ammissibili,
  - effettuata nel rispetto delle regole del Bando,
  - pertinente, ovvero deve sussistere una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del contributo,
  - legittima, cioè provata da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente,
  - effettivamente sostenuta (varrà cioè per essa il criterio di "cassa") e, pertanto, per essere ammessa, dovrà essere totalmente quietanzata (con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale dipendente).
3. I giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile e procedurale devono essere:
  - riconducibili al progetto e, pertanto, contenere il riferimento al Bando, il titolo del progetto e il codice CUP;
  - organizzati e conservati con riferimento al progetto approvato.

Tali documenti dovranno essere tenuti a disposizione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario in conformità a quanto disposto dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

4. L'I.V.A. non sarà ammissibile a contributo.
5. Le attrezzature e strumentazioni dovranno essere conservate presso il beneficiario per 3 anni, per le PMI, e 5 anni, per le GI, dalla conclusione del progetto.
6. Le spese per le **attività** di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere **rilevate separatamente**. Pertanto il beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto minore.
7. Saranno ammesse a finanziamento soltanto le fatture quietanzate, intestate al beneficiario, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di Progetto e della descrizione dei beni e dei servizi acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa di progetto.
8. Non saranno ammessi a finanziamento:
  - le donazioni, in quanto atti di liberalità effettuati a prescindere dal progetto,
  - l'acquisto di beni usati e la valorizzazione di lavori in economia o che si configurano come operazioni di lease-back su beni già di proprietà del beneficiario,
  - le spese riferite al legale rappresentante del beneficiario, e a qualunque altro soggetto facente

parte degli organi societari, e al coniuge o parenti entro il terzo grado. Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali, ferme restando le esclusioni precedenti,

- le spese fatturate all'impresa da imprese dello stesso gruppo, fatto salvo il caso di:
  - spese fatturate per l'utilizzo di personale di un'impresa dello stesso gruppo per progetti di R&S,
  - spese fatturate da imprese che, pur rientrando nella fattispecie in oggetto, sono riferite a beni e/o servizi non consulenziali realizzabili esclusivamente da una determinata impresa e valorizzati al costo. In tal caso, la Regione può richiedere che l'impresa in fase di rendicontazione presenti la perizia di un tecnico abilitato esterno all'impresa stessa che valuti e dichiari la pertinenza e congruità dei costi esposti;
- le spese fatturate fra partner del progetto, le spese fatturate dagli amministratori o soci del beneficiario, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si trovino, nei confronti del beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

9. In relazione ai **pagamenti**, il beneficiario dovrà rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti che vengono effettuati.

Saranno esclusi, quindi.

- gli importi regolati mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- i pagamenti in contanti o tramite carte di credito personali o paypal legato a conti personali.

Tutti i pagamenti, pertanto, dovranno avvenire mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base dell'importo addebitato sull'estratto conto bancario.

Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, in SISREG, per ogni pagamento effettuato, l'estratto conto.

Nel caso di amministrazioni pubbliche, per ogni pagamento, in luogo dell'estratto conto, occorrerà allegare a sistema il mandato di pagamento quietanzato.

10. Sono considerate ammissibili le voci di spesa di cui all'articolo 32, purché strettamente riferibili ai progetti finanziati. La Struttura competente avrà la possibilità di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
11. In sede di rendicontazione se il progetto avrà realizzato un investimento inferiore a quello approvato il beneficiario dovrà comunque attestare di aver conseguito gli obiettivi e le finalità previste dal progetto a fronte di un investimento inferiore.
12. La Struttura competente, qualora lo ritenga necessario, avrà la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva al beneficiario e di effettuare le verifiche ritenute opportune, anche mediante sopralluoghi.
13. La Regione, le amministrazioni dello Stato e le istituzioni dell'Unione europea potranno disporre controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia dal Bando e dalla pertinente normativa eurounitaria, statale e regionale.

### Art. 32 – Spese ammissibili

1. Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti **voci**.

## **Personale dipendente**

Sono ammessi a contributo soltanto i costi relativi al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario in possesso di adeguata qualificazione, impegnato nelle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, e degli apprendisti di cui alla Parte terza del Bando.

In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, centro di calcolo, lavorazioni interne, ...), nei limiti del 25% delle spese del personale di ricerca.

Il costo del personale deve essere esposto utilizzando l'unità di costi standard pari a 33 euro/ora.

Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

### **DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:**

1. la lettera d'incarico o l'ordine di servizio con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse dovranno essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/giorni/uomo);
2. il curriculum vitae datato e firmato (se non è già stato presentato con la domanda);
3. gli originali dei "time-sheet" a cadenza mensile, datati firmati dal dipendente e controfirmati dal Responsabile scientifico del progetto eccetto quelli del Responsabile scientifico che saranno controfirmati da un responsabile preventivamente nominato;
4. copia del Libro unico del lavoro (LUL), istituito dal D.L. 112/2008, relativo ai mesi nei quali il dipendente ha lavorato sul progetto, composto dal foglio presenze, con l'indicazione, giorno per giorno, del numero di ore di lavoro effettuate, le ore di straordinario, le eventuali assenze anche se non retribuite;
5. una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", datata, timbrata e firmata, con cui ciascun dipendente dichiara di essere stato regolarmente pagato oppure l'estratto conto da cui si evinca il pagamento.

### **Ammortamento attrezzature e strumentazioni**

Sono ammesse a contributo le quote di ammortamento relative all'acquisto di attrezzature e/o strumentazioni nuove che hanno utilità pluriennale e sono considerate beni ammortizzabili e, quindi, sono inserite nel libro cespiti (o in altra documentazione equivalente), successivamente all'avvio del progetto e, nello specifico:

- di attrezzature e/o strumentazioni strettamente collegate al progetto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto;
- del software applicato alle relative attrezzature e/o strumentazioni.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e delle strumentazioni devono essere rendicontate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e le strumentazioni da utilizzare esclusivamente per il progetto, in base all'ammontare della fattura compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e le strumentazioni il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Qualora un'attrezzatura o strumentazione abbia un costo inferiore a 516,46 euro e sia utilizzata interamente per il progetto, le spese sostenute per l'acquisto possono essere esposte interamente nel rendiconto.

Non sono ammesse a contributo:

- le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi;
- le spese per attrezzature e strumentazioni già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi;
- le spese per software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

Le apparecchiature elettroniche acquistate devono auspicabilmente avere l'etichetta ambientale di tipo I, secondo la norma UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (es.: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).

Per le nuove attrezzature e strumentazioni elettriche ed elettroniche devono essere previsti acquisti e procedure per la gestione in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alla attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (Computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (Electronics displays) e il Regolamento (EU) n. 2019/424 (Servers and data storage products).

Il rispetto della normativa Ecodesign (e relativi Regolamenti) è necessario perché un prodotto sia venduto sul mercato europeo (apposizione marchio CE). L'obbligo è assolto acquistando le attrezzature e le strumentazioni nel mercato europeo.

#### DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura corredata di ordinativo e di documento di trasporto che evidenzia l'installazione presso l'unità produttiva locale;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. le aliquote di ammortamento con riferimento al D.M. 31/12/1988;
4. il prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del Responsabile scientifico che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata;
5. l'eventuale verbale di collaudo/accettazione;
6. la "dichiarazione" datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante del beneficiario, con la quale si impegna a conservare le attrezzature e le strumentazioni presso l'unità produttiva/operativa locale del beneficiario per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le GI dal termine del progetto.

#### **Materiali per la ricerca e/o sviluppo**

Sono ammesse a contributo le spese per i materiali per la ricerca e/o sviluppo (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto direttamente dal gruppo di ricerca.

La spesa ammessa a contributo è determinata in base all'ammontare della fattura compresi i dazi doganali, le spese di trasporto e imballo ma con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, carta per stampanti.

#### DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura relativa all'acquisto del materiale corredata di ordinativo e di documento di trasporto che evidenzia l'utilizzo presso l'unità produttiva locale;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. idonea documentazione che evidenzia l'utilizzo esclusivo del materiale per le attività di progetto presso l'unità produttiva/operativa locale.

#### **Ricerca contrattuale, consulenze di ricerca e prestazioni di personale qualificato**

Sono ammesse a contributo le spese per attività di ricerca contrattuale, che consiste nella realizzazione di una parte del progetto di ricerca da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata e garantisce all'impresa la piena titolarità delle innovazioni eventualmente emerse.

Sono ammesse a contributo le spese per consulenze di ricerca esclusivamente se riguardano aspetti estremamente specialistici ai fini dell'attività di ricerca del progetto.

Non sono ammesse a contributo le consulenze di ricerca affidate da centri di ricerca o organismi di ricerca.

I contratti devono indicare le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il corrispettivo attribuibile al progetto.

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea sono ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea. In caso contrario sono ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Nel caso di consulenze affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria (quali soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ...), la prestazione dovrà essere resa al costo, in assenza di margine di utile. A tal fine l'impresa che fornisce la prestazione dovrà produrre idonea rendicontazione analitica comprovante che gli importi riportati nella fattura siano la risultanza di costi da essa stessa effettivamente sostenuti.

Il costo delle consulenze affidate a imprese associate e collegate non deve superare il 20% del costo complessivo del progetto di ricerca ammesso a contributo;

Sono ammesse a contributo le prestazioni di personale qualificato esclusivamente se riguardano aspetti estremamente specialistici ai fini dell'attività di ricerca del progetto.

Non sono ammesse a contributo le prestazioni di personale qualificato affidate da centri di ricerca o organismi di ricerca.

Le prestazioni di personale qualificato comprendono le prestazioni di personale con contratti di lavoro autonomo o occasionali.

Il contratto deve contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non sono ammesse a contributo le prestazioni affidate a persone fisiche in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale dell'impresa.

Non sono ammesse a contributo le consulenze nelle quali non sia prevista la piena titolarità, da parte dell'impresa, delle innovazioni eventualmente emerse.

#### DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la descrizione dell'attività svolta e la giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;
2. la documentazione fiscale (es: fattura, nota di prestazione occasionale);
3. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
4. il curriculum vitae del consulente datato e firmato (se non è già stato presentato);
5. la copia del contratto con la società/il consulente che deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere, le modalità di esecuzione (compresa la durata dell'incarico) e la remunerazione.

#### **Prestazioni di personale con contratto a progetto**

Sono ammesse a contributo le prestazioni di personale con contratto a progetto esclusivamente se riguardano aspetti estremamente specialistici ai fini dell'attività di ricerca del progetto.

Non sono ammesse a contributo le prestazioni di personale con contratto a progetto affidate da centri di ricerca o organismi di ricerca.

Il contratto deve contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non sono ammesse a contributo le prestazioni affidate a persone fisiche in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale dell'impresa.

Non sono ammesse a contributo le consulenze nelle quali non sia prevista la piena titolarità, da parte dell'impresa, delle innovazioni eventualmente emerse.

#### DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la descrizione dell'attività svolta e la giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;
2. la documentazione fiscale (es: cedolino, ...);
3. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
4. il curriculum vitae del consulente datato e firmato (se non è già stato presentato);
5. la copia del contratto con la società/il consulente che deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere, le modalità di esecuzione (compresa la durata dell'incarico) e la remunerazione.

#### **Competenze tecniche, software e brevetti**

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software specifico per la ricerca sono determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Non sono ammessi a contributo i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, sono ammesse a contributo in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione deve avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti per il relativo deposito e per la preparazione e deposito di domande di registrazione, mentre non sono ammessi gli oneri per la protezione brevettuale.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, è ammesso a contributo in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

#### DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura relativa all'acquisizione delle competenze;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. la giustificazione dell'acquisizione della competenza/brevetto a prezzi di mercato;
4. l'eventuale prospetto di calcolo della quota imputabile al progetto accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del Responsabile scientifico che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

#### **Costo della fideiussione**

Per le imprese il costo dovrà essere ponderato tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale (es: se il progetto è ripartito al 70% su R.I. e al 30% su S.S. il costo della fideiussione sarà imputato per il 70% su R.I. e per il 30% su S.S.).

A seguito dell'esito positivo della verifica della rendicontazione si procederà allo svincolo della fideiussione.

#### DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la documentazione relativa all'avvenuto pagamento della fideiussione e dei relativi rinnovi (la fideiussione dovrà essere già stata trasmessa contestualmente alla richiesta dell'anticipo utilizzando l'apposita funzionalità presente in SISPREG).

#### **Spese generali supplementari derivanti dal progetto**

Le spese generali saranno determinate forfettariamente nella misura pari al 15% dei costi diretti, che comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente o con contratto a progetto.

Non è necessario produrre documenti giustificativi.

#### **Recuperi**

Nella determinazione dei preventivi e dei consuntivi delle spese sostenute il beneficiario deve tenere conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca. Per recupero si intende qualunque rientro nel corso o entro 3 anni per le PMI e 5 anni per le GI dalla conclusione del progetto di importi o valori derivanti:

- dall'alienazione a terzi di beni materiali pertinenti al progetto, quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
- dall'alienazione a terzi dei beni immateriali acquisiti per il progetto;
- dall'alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto).

### **Spese per attività di brevettazione (in regime *de minimis*)**

Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti e per la preparazione e deposito di domande di registrazione e, in particolare, i costi sostenuti per:

- la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità dell'invenzione;
- la predisposizione della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- la predisposizione della domanda di brevetto e il deposito all'estero di una domanda nazionale di brevetto.

#### **DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:**

1. la documentazione fiscale (es: fattura, nota di prestazione occasionale);
2. la copia della domanda di brevetto;
3. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto.

### **Art. 33 – Rinuncia**

1. I beneficiari che intendano rinunciare all'attuazione del progetto ne dovranno dare immediata comunicazione alla Struttura competente utilizzando la funzionalità presente nel sistema informativo SISREG.
2. Qualora il rinunciatario abbia già percepito parte del contributo, lo dovrà restituire entro 60 giorni maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui ha beneficiato del contributo stesso.
3. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.
4. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.
5. Nel caso di progetti in collaborazione ciascun partner risponde per la quota di contributo a lui concessa.

### **Art. 34 – Monitoraggio**

1. Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, fisico e procedurale dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l'amministrazione regionale effettua il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative, verificando – anche attraverso controlli di tipo ispettivo – l'eventuale esistenza di ritardi nell'esecuzione dell'iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere, per tempo, alla revoca dell'impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.
2. A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall'amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei progetti e per assicurare l'esecuzione delle attività, nel rispetto del progetto presentato.

## Art. 35 – Controlli

1. La Regione si riserva, in ogni momento, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni. Inoltre l'attività di controllo può essere svolta, in qualsiasi momento, oltre che dalla Regione, dai competenti organi regionali, nazionali e eurounitari. L'attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti sotto la disciplina del Bando ha lo scopo di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essa assume le forme del controllo *in itinere*, vale a dire durante il periodo di svolgimento dell'azione, e controllo finale.
2. L'azione di vigilanza e controllo *in itinere* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell'intervento e in controlli amministrativi, svolti sia presso gli uffici regionali (controlli amministrativo-contabili), sia presso la sede del soggetto beneficiario, attuatore del progetto (controlli in loco) conformemente a quanto indicato nel Si.Ge.Co.
3. Il controllo amministrativo-contabile è volto a verificare l'avanzamento delle attività dichiarate dal beneficiario e, nello stesso tempo, a monitorare la corretta attuazione degli interventi finanziati, a partire dai dati di monitoraggio e dai documenti di gestione disponibili. Inoltre, con esso si ottempera ad una funzione di accompagnamento nei riguardi del beneficiario, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, laddove necessario, modalità gestionali non corrette.
4. I controlli in loco sulle singole operazioni sono volti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività previste, l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione, il pieno rispetto delle condizioni poste dal *Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027* e, solo per i progetti presentati da PMI o da grandi imprese in collaborazioni con quest'ultime, il rispetto delle norme in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione. Tali controlli sono comunicati, anticipatamente ed in forma scritta, al beneficiario. I controlli in loco saranno effettuati conformemente a quanto indicato nel Si.Ge.Co.
5. I controlli *finali* hanno la finalità di determinare l'attività realizzata, confrontando gli obiettivi programmati con gli obiettivi effettivamente conseguiti, e l'ammontare della sovvenzione complessivamente erogabile. L'azione di vigilanza e controllo *finale* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell'intervento e in controlli amministrativi.
6. La Regione, per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti, o per il tramite di Finaosta S.p.a., potrà effettuare sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

## Art. 36 – Obblighi generali

1. Il beneficiario del contributo si impegna a:
  - attuare il progetto, secondo quanto definito nella proposta progettuale approvata;
  - rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata;
  - raggiungere gli indicatori di realizzazione e contribuire al raggiungimento degli indicatori di risultato;
  - mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;

- rendicontare le spese, rispettando le indicazioni dell'Amministrazione regionale in merito all'ammissibilità delle spese e alla conservazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dalla normativa di riferimento;
- predisporre, tramite il sistema informativo SISPREG, il rendiconto delle spese sostenute, accompagnato dalla relativa documentazione;
- sostenere e pagare le spese nel periodo di ammissibilità previsto dal regolamento (UE) 1060/2021;
- rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- utilizzare per le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione, il sistema informativo SISPREG, finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'Autorità di gestione ai sensi dell'art. 69, paragrafo 8, del regolamento (UE) 1060/2021;
- inserire, con cadenza bimestrale, i dati inerenti alle attività di gestione, monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e rendicontazione sul sistema informativo SISPREG, istituito dall'Autorità di gestione, ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 8, del reg. (UE) 1060/2021 e finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati e allo scambio sicuro dei dati con lo Stato e la Commissione europea;
- dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;
- fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall'Amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del *Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027*;
- utilizzare, per lo scambio delle comunicazioni e informazioni con l'Amministrazione regionale il sistema informativo SISPREG o la PEC;
- accettare il controllo dei competenti Organismi europei, statali e regionali (in particolare, quelli preposti ai Controlli di 1° ed eventualmente 2° livello), nonché di quelli definiti dal Si.Ge.Co., sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti il progetto, nel rispetto della normativa vigente;
- ultimare il progetto entro e non oltre la data indicata nella proposta progettuale approvata, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di concedere una proroga, al massimo di 6 mesi, in casi eccezionali, debitamente motivati;
- assicurare la sostenibilità del progetto, anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:
  - organizzativo;
  - finanziario;
  - degli effetti.

### **Art. 37 – Sistema informativo SISPREG**

1. Tutta la documentazione inerente alla realizzazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale deve essere obbligatoriamente inserita nel sistema informativo SISPREG.
2. A tal fine, i beneficiari sono dotati di apposite utenze per accedere al sistema informativo SISPREG ed inserire tutti i documenti inerenti al Progetto di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale e la documentazione necessaria per realizzarne i progetti e alla rendicontazione delle spese sostenute. Quest'ultima sarà sottoposta al controllo di primo livello prima dell'erogazione del contributo dichiarato ammissibile.

3. Per la predisposizione del rendiconto delle spese sostenute mediante il sistema informativo SISPREG, il beneficiario deve necessariamente caricare le fatture quietanzate (o documenti contabili di valore equivalente), intestate al soggetto beneficiario, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di progetto e della descrizione dei beni, dei servizi o dei lavori acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa del progetto approvato.
4. L'attività di verifica delle rendicontazioni presentate è effettuata utilizzando le apposite check list inserite nel sistema informativo SISPREG verificando:
  - che il beneficiario, nell'attuazione dell'operazione, abbia rispettato la pertinente normativa eurounitaria, nazionale e regionale;
  - che le eventuali modifiche ai progetti siano avvenute nel rispetto di quanto stabilito per l'operazione attuata;
  - che la spesa sia ammissibile, reale e imputabile al progetto;
  - che esistano documenti giustificativi e che ne sia garantita la conservazione secondo i termini richiesti;
  - che la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (comprendente, di norma, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) sia corretta, completa, coerente e regolare, ai sensi della normativa eurounitaria, nazionale e regionale di riferimento, e ai sensi delle disposizioni applicative previste dal *Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027* e dai diversi strumenti procedurali di attuazione;
  - che la spesa sia ammissibile con riferimento alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, nonché con riferimento alle disposizioni previste dal Programma e dalle disposizioni applicative;
  - che la documentazione di spesa, caricata in SISPREG, sia conforme al progetto d'investimento;
  - che il beneficiario abbia adottato una contabilità separata in relazione alle spese sostenute;
  - che, nel caso in cui siano utilizzate risorse cofinanziate dal FESR, il beneficiario abbia adempiuto agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dalla normativa eurounitaria, dal *Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027* e dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione.
5. Nel caso in cui la documentazione inserita nel sistema informativo SISPREG non sia completa e necessiti di integrazioni documentali, il soggetto responsabile del Controllo di primo livello per i progetti cofinanziati con risorse FESR e la Finaosta S.p.A. per i progetti finanziati con risorse regionali, sono autorizzati a richiedere ai soggetti beneficiari:
  - elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;
  - ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa presente nel sistema informativo.

Il beneficiario trasmette la documentazione integrativa, eventualmente richiesta, al responsabile del controllo di primo livello che provvede a inserirla nel sistema informativo SISPREG.
6. Ai sensi dell'art. 82, del reg. (UE) 1060/2021, il beneficiario del progetto finanziato nell'ambito del *Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027* è tenuto a garantire che tutti i

documenti giustificativi riguardanti il progetto siano conservati per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario.

7. Per l'assolvimento di tali obblighi, il beneficiario utilizza il sistema informativo SISPREG.

## PARTE SESTA – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COORDINAMENTO

### Art. 38 – Avvio e chiusura dei progetti

1. La comunicazione della concessione dell'agevolazione verrà data ai beneficiari a mezzo di PEC.
2. Il beneficiario, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'esito della valutazione, dovrà dare riscontro alla Struttura competente comunicando l'accettazione del contributo e l'avvio del Progetto di coordinamento che deve auspicabilmente coincidere con l'avvio dei progetti di ricerca e sviluppo.

### Art. 39 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo sarà effettuata per **stati di avanzamento** del Progetto di coordinamento previa verifica:
  - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista all'articolo 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore), comma 2, del D.P.R. 207/2010;
  - dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs. 159/2011);
  - che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà all'interruzione della liquidazione del contributo fino alla data dell'avvenuta restituzione;
  - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.
2. Entro 30 giorni dall'avvio del progetto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta e di importo almeno pari a quello da erogare, dovrà essere richiesta la concessione dell'**anticipo**, in misura non superiore al 30% del contributo concesso. L'anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento intermedio del progetto e, qualora sia incapiute, al momento dell'erogazione relativa al saldo finale.
3. In alternativa, entro 60 giorni dall'avvio del progetto, dovrà essere presentato uno stato di **avanzamento iniziale**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Struttura competente.
4. Ogni 6 mesi di attività dovrà essere presentato uno stato di **avanzamento intermedio**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica intermedia**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Struttura competente.
5. Al termine delle attività dovrà essere presentato lo stato di **avanzamento finale**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica finale**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Struttura competente.
6. Le dichiarazioni allegate alla rendicontazione devono essere rilasciate ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 30 e 31 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19.
7. Gli stati di avanzamento dovranno essere presentati entro 2 mesi dal termine del periodo a cui si

riferiscono.

In caso di mancata presentazione entro tali termini si applicherà una penale del 1% dell'importo dello stato di avanzamento per ogni settimana di ritardo.

Nel caso in cui il ritardo superi i 2 mesi non si procederà, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, all'erogazione del contributo relativo a tale periodo. Il contributo non erogato non sarà recuperabile nelle successive rendicontazioni.

8. L'erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa delle spese in base ai criteri stabiliti agli articoli 41 e 42 del Bando e previa verifica dell'attività.

#### **Art. 40 – Realizzazione del progetto di coordinamento**

1. Considerata la natura dell'attività il beneficiario dovrà favorire quanto più possibile il controllo e la verifica della medesima, informando preventivamente e con congruo anticipo delle attività a rilevanza esterna che intende effettuare (workshop, seminari, corsi di formazione, ...).
2. La realizzazione del progetto in modo difforme da quanto previsto comporterà la mancata erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento in relazione alla difformità e potrà comportare la revoca, parziale o totale, del contributo stesso.
3. Le eventuali **variazioni del quadro finanziario** dovranno essere sempre comunicate alla Struttura competente a mezzo PEC. In particolare il beneficiario dovrà inviare:
  - una semplice comunicazione per le variazioni che comportano uno scostamento massimo fino al 20% del contributo sulle singole voci di spesa rispetto al contributo approvato di ciascuna voce oppure per una modifica non sostanziale delle attività;
  - una preventiva richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione che ne riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e/o delle attività variare per:
    - variazioni che comportano uno scostamento superiore al 20% del contributo sulle singole voci di spesa rispetto al contributo approvato di ciascuna voce;
    - variazioni che imputano spese su voci di spesa inizialmente non previste;
    - variazioni che comportano una modifica sostanziale delle attività previste.

Le richieste di autorizzazione alla variazione potranno essere presentate entro la data prevista di conclusione del progetto. Prima di procedere alla variazione il beneficiario dovrà aspettare la comunicazione dell'esito dell'istruttoria.
4. Il progetto di coordinamento terminerà quando termineranno i relativi Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e, pertanto, potrà essere trasmessa una richiesta di **proroga**, per un periodo non superiore a 6 mesi, accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi, unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura competente.
5. La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso.

#### **Art. 41 – Criteri di ammissibilità delle spese**

1. Per la realizzazione del Progetto di coordinamento potranno essere riconosciute solo le spese effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto e, comunque, dopo la presentazione della domanda e dell'avvenuto avvio del progetto.
2. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile a rendicontazione deve essere:
  - imputabile al progetto ammesso a contributo;

- riconducibile ad una delle categorie di costi indicate nel Bando come ammissibili;
  - pertinente, ovvero deve sussistere una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del contributo;
  - legittima, cioè provata da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
  - effettivamente sostenuta (varrà cioè per essa il criterio di "cassa") e, pertanto, per essere ammessa, dovrà essere totalmente quietanzata.
3. I giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile devono essere:
- riconducibili al progetto e, pertanto, contenere il riferimento al Bando, il titolo del progetto e il codice CUP;
  - organizzati e conservati con riferimento al progetto approvato.
4. L'I.V.A. non sarà ammissibile a contributo.
5. Saranno ammesse a contributo soltanto le fatture quietanzate, intestate al beneficiario, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di progetto e della descrizione dei beni e dei servizi acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa di progetto.
6. In relazione ai **pagamenti**, il beneficiario dovrà rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti che vengono effettuati.
- Saranno esclusi, quindi.
- gli importi regolati mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
  - i pagamenti in contanti o tramite carte di credito personali o paypal legato a conti personali.
- Tutti i pagamenti, pertanto, dovranno avvenire mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento.
- Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.
- Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, per ogni pagamento effettuato, l'estratto conto.
- Nel caso di amministrazioni pubbliche, per ogni pagamento, in luogo dell'estratto conto, occorrerà allegare il mandato di pagamento quietanzato.
7. Sono considerate ammissibili le voci di costo di cui all'articolo 42, purché strettamente riferibili ai progetti finanziati. Gli uffici avranno la possibilità di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
8. Non saranno ammesse a contributo spese per prestazioni rese dalle imprese/centri di ricerca che realizzano i progetti coordinati al relativo coordinatore.
9. In sede di rendicontazione se il progetto avrà realizzato un investimento inferiore all'approvato dovrà comunque attestare di aver conseguito gli obiettivi e le finalità previste dal progetto a fronte di un investimento inferiore.
10. La Struttura competente, qualora lo ritenga necessario, avrà la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva ai beneficiari e di effettuare le verifiche ritenute opportune, anche

mediante sopralluoghi.

11. La Regione, le amministrazioni dello Stato e le istituzioni dell'Unione europea potranno disporre controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia dal Bando e dalla pertinente normativa eurounitaria, statale e regionale.

#### **Art. 42 – Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:
  - l'animazione, al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
  - l'attività di marketing volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità;
  - l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
2. Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti voci.

##### **Coordinamento generale del Responsabile e del suo staff e supporto amministrativo**

Sono rendicontabili le spese:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale.

##### **Realizzazione del Piano di disseminazione**

Sono rendicontabili le spese:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale.

##### **Realizzazione del Piano di formazione**

Sono rendicontabili le spese:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale;
- dell'affitto delle aule.

##### **Realizzazione del Piano di trasferimento tecnologico**

Sono rendicontabili le spese:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale,
- delle missioni e degli eventi.

## **Supporto alla presentazione da parte delle imprese di progetti a valere su programmi a finanziamento nazionale o comunitario**

Sono rendicontabili le spese:

- del personale dipendente;
- delle prestazioni di personale qualificato;
- delle trasferte del personale.

### **Spese generali supplementari derivanti dal progetto**

Per le singole voci di spesa valgono i seguenti criteri.

#### **Personale dipendente**

Sono ammessi a contributo soltanto i costi relativi al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività del progetto, in possesso di adeguata qualificazione.

Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

#### **DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:**

1. la lettera d'incarico o l'ordine di servizio con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse dovranno essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/giorni/uomo);
2. il prospetto di calcolo del costo orario;
3. il curriculum vitae datato e firmato (se non è già stato presentato);
4. gli originali dei "time-sheet" a cadenza mensile, datati firmati dal dipendente e controfirmati dal Responsabile del coordinamento eccetto quelle del Responsabile del coordinamento che saranno controfirmati da un responsabile preventivamente nominato;
5. copia del Libro unico del lavoro (LUL), istituito dal D.L. 112/08, relativo ai mesi nei quali il dipendente ha lavorato sul progetto, composto dal:
  - foglio presenze, con l'indicazione, giorno per giorno, del numero di ore di lavoro effettuate, le ore di straordinario, le eventuali assenze anche se non retribuite;
  - prospetto paga;
6. una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", datata, timbrata e firmata, con cui ciascun dipendente dichiara di essere stato regolarmente pagato oppure l'estratto conto da cui si evince il pagamento.

#### **Spese di trasferta sostenute dal personale**

#### **DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:**

1. documentazione originale e quietanzata a dimostrazione dei costi sostenuti per le spese di trasferta in relazione a:
  - vitto: originali degli scontrini o delle fatture o delle ricevute che devono contenere il nome dell'esercizio commerciale, la data, il prezzo e l'indicazione del soggetto che ha beneficiato della prestazione;
  - viaggio con mezzi pubblici: originali degli scontrini o delle fatture o delle ricevute o del biglietto aereo che devono indicare la data di utilizzo;
  - viaggio con mezzo proprio: originali delle ricevute dei pedaggi autostradali; riepilogo del percorso e dei km effettuati (l'importo sarà determinato sulla base del rimborso

chilometrico previsto per il personale dipendente dell'amministrazione regionale); originali delle ricevute del parcheggio.

Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata la nota spese datata, firmata dal dipendente e controfirmata dal Responsabile che autorizza il dipendente ad effettuare la trasferta.

### **Spese per missioni ed eventi di trasferimento tecnologico**

#### **DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:**

1. documentazione originale e quietanzata a dimostrazione dei costi sostenuti per le spese di trasferta in relazione a:
  - catering e piccoli rinfreschi: originali degli scontrini o delle fatture o delle ricevute che devono contenere il nome dell'esercizio commerciale, la data, il prezzo e l'indicazione del soggetto che ha beneficiato della prestazione; copia dei preventivi e delle modalità di selezione del fornitore; copia del pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
  - viaggio: originali dei titoli di viaggio o delle fatture relative al mezzo di trasporto che devono indicare la data di utilizzo; copia dei preventivi e delle modalità di selezione del fornitore; copia del pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
  - affitto sale: originale della fattura relativa all'affitto della sala; copia dei preventivi e delle modalità di selezione del fornitore; copia del pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto.

### **Consulenze e prestazioni di personale qualificato**

Le consulenze e le prestazioni di personale qualificato devono riguardare aspetti estremamente specialistici e devono essere marginali all'interno del progetto.

Le consulenze possono essere affidate a enti e società. Nel caso di consulenze affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario (imprese associate o imprese collegate), il beneficiario sarà tenuto a far rispettare a detti soggetti i criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui al Bando. In particolare, in fase di rendicontazione, il beneficiario è tenuto a presentare, oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati, relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato", anche il rendiconto a costi reali del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto, sarà considerato ammissibile il minore tra quello indicato in fattura al netto dell'I.V.A., o in altra documentazione ritenuta equipollente, e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri, presente nel rendiconto.

Le prestazioni di personale qualificato possono riguardare prestazioni di personale con contratti di lavoro autonomo, di lavoro autonomo parasubordinato, occasionali. Non sono ammissibili le spese per prestazioni di personale qualificato svolte da persone fisiche, in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale del beneficiario.

Gli incarichi dovranno risultare da apposita documentazione (lettere di incarico, contratti) che dovrà indicare le modalità di esecuzione della prestazione/consulenza, le attività da svolgere, la durata dell'incarico e il compenso stabilito.

#### **DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:**

1. la documentazione fiscale (es: fattura, nota di prestazione occasionale);

2. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. per le prestazioni di personale qualificato il curriculum vitae del consulente datato e firmato (se non è già stato presentato con la domanda);
4. la copia del contratto con il consulente che deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere, le modalità di esecuzione (compresa la durata dell'incarico) e la remunerazione.

### **Affitto delle aule**

#### **DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:**

1. la fattura relativa all'affitto delle aule;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. copia dei preventivi e delle modalità di selezione del fornitore;
4. copia del contratto di affitto.

### **Costo della fideiussione**

A seguito dell'esito positivo della verifica della rendicontazione si procederà allo svincolo della fideiussione.

#### **DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE**

La documentazione relativa all'avvenuto pagamento della fideiussione e dei relativi rinnovi (l'originale della fideiussione sarà già stato trasmesso con la richiesta dell'anticipo).

### **Spese generali supplementari derivanti dal progetto**

Le spese generali saranno determinate forfettariamente nella misura pari al 15% dei costi diretti, che comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente o con contratto a progetto.

Non è necessario produrre documenti giustificativi.

### **Art. 43 – Monitoraggio**

1. Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, fisico e procedurale dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l'amministrazione regionale effettua il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative, verificando – anche attraverso controlli di tipo ispettivo – l'eventuale esistenza di ritardi nell'esecuzione dell'iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere, per tempo, alla revoca dell'impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.
2. A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall'amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei progetti e per assicurare l'esecuzione delle attività, nel rispetto del progetto presentato.
3. In particolare, considerata la necessità che i progetti ammessi a finanziamento nel medesimo ambito tecnologico siano fra loro coordinati e coerenti, ogni semestre verrà realizzato un monitoraggio puntuale. Il Responsabile dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal termine del semestre, una relazione che descriva le attività realizzate, gli obiettivi raggiunti, le problematiche riscontrate e le azioni correttive adottate per quanto riguarda: i Progetti di ricerca industriale e

sviluppo sperimentale, il Piano di formazione, il Piano di trasferimento tecnologico, il Piano di disseminazione, la presentazione di progetti a valere su programmi a finanziamento nazionale o comunitario.

4. La Struttura competente esaminerà la relazione e, se lo ritiene necessario, si confronterà con il Responsabile del coordinamento.
5. Il risultato dell'attività di monitoraggio potrà consistere nella richiesta di azioni correttive che dovranno essere prontamente attuate, in quanto il mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio comporterà, previa diffida ad adempiere, la revoca parziale o totale del contributo.

#### **Art. 44 – Controlli per il progetto di coordinamento**

1. La Regione si riserva, in ogni momento, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni. Inoltre l'attività di controllo può essere svolta, oltre che dalla Regione, in qualsiasi momento dai competenti organi regionali, nazionali e comunitari. L'attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti sotto la disciplina del Bando ha lo scopo di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essa assume le forme del controllo *in itinere*, vale a dire durante il periodo di svolgimento dell'azione, ed a supporto della fase di controllo finale.
2. L'azione di vigilanza e controllo *in itinere* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell'intervento e in controlli amministrativi, svolti sia presso gli uffici regionali (controlli amministrativo-contabili), sia presso la sede del soggetto beneficiario, attuatore del progetto (controlli in loco) conformemente a quanto indicato nel Si.Ge.Co.
3. Il controllo amministrativo-contabile è volto a verificare l'avanzamento delle attività dichiarate dal soggetto attuatore e, nello stesso tempo, a monitorare la corretta attuazione degli interventi finanziati, a partire dai dati di monitoraggio e dai documenti di gestione disponibili. Inoltre, con esso si ottempera ad una funzione di accompagnamento nei riguardi del beneficiario, attuatore del progetto, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, laddove necessario, modalità gestionali non corrette.
4. I controlli in loco sulle singole operazioni sono volti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività previste, l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione, il pieno rispetto delle condizioni poste dal Programma, il rispetto delle norme in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione. Tali controlli sono comunicati, anticipatamente, ed in forma scritta al beneficiario, attuatore del progetto. I controlli in loco saranno effettuati conformemente a quanto indicato nel Si.Ge.Co.

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti, potrà effettuare sopralluoghi ispettivi nei 3 anni successivi al termine del progetto.

## PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 45 – Revoca del contributo

1. Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:
  - mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13 della l.r. 84/1993;
  - perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione del progetto;
  - messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto o entro 5 anni (GI) e 3 anni (PMI) dalla conclusione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;
  - interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
  - mancata conservazione presso l'unità produttiva situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni per le PMI e 5 anni per le GI dalla conclusione del progetto;
  - rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del progetto;
  - mancata richiesta dell'anticipo o mancata presentazione dello stato di avanzamento iniziale entro i termini previsti dal Bando;
  - mancata disponibilità di un'unità produttiva/operativa in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo (salvo quanto previsto all'art. 6 comma 8).
2. La revoca del contributo potrà essere disposta anche in misura parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato.
3. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.
4. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.  
Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.
5. Nel caso di progetti in collaborazione, le clausole di revoca si applicano al beneficiario che ha commesso l'inadempimento.

### Art. 46 – Cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente bando concessi in applicazione della l.r. 84/1993, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della medesima, possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
2. I contributi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. I contributi non possono essere cumulati con aiuti *de*

*minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) 651/2014.

3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Reg. GBER non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Reg. GBER.
4. Gli aiuti *de minimis* sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti pubblici che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
5. Gli aiuti *de minimis* possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione. Gli stessi possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831.
6. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
7. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in *de minimis* comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'importo dell'agevolazione al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

#### **Art. 47 – Riservatezza e protezione dei dati personali**

1. La Regione si impegna alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.
2. La Regione tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante o suo eventuale delegato dei richiedenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
3. Ai fini della partecipazione al presente Bando i partecipanti dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso.
4. Si informano, inoltre, i beneficiari che al fine di porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 1060/2021, l'Autorità di gestione potrà utilizzare i dati contenuti nell'applicativo informatico ARACHNE messo a disposizione dalla Commissione europea per l'individuazione degli indicatori di rischio frode.

#### **Art. 48 – Promozione e divulgazione dei progetti**

1. L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partecipanti al progetto, attività di promozione e divulgazione dei progetti finanziati con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.
2. Il beneficiario è tenuto a fornire, per i 3 anni successivi al termine del progetto, i dati relativi alle

ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla Regione.

#### **Art. 48bis – Obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione per i progetti cofinanziati con fondi FESR**

1. Il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e, in particolare, previsti dagli artt. 47, 50 e dall'Allegato IX nel seguente modo:
  - riportando in tutti i documenti, strumenti e messaggi di informazione, comunicazione e attuazione progettuale, il blocco istituzionale dei loghi ovvero il brand unitario “*Coesione Italia – Cohésion Italie 21-27 Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste*”, seguito dagli emblemi dell'Unione europea, della Repubblica Italiana e della Regione autonoma Valle d'Aosta;
  - fornendo, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui propri siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea anche inserendo i loghi precedentemente citati;
  - nel caso in cui il costo del progetto sia pari o inferiore a 500.000 euro il beneficiario dovrà, inoltre esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi anche inserendo i loghi precedentemente citati;
  - nel caso in cui il costo del progetto sia superiore a 500.000 euro il beneficiario dovrà, invece, esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate anche inserendo i loghi precedentemente citati.
2. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sarà reso pubblico l'elenco dei dati, di cui all'art. 49, relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

#### **Art. 49 – Responsabilità**

1. L'Amministrazione regionale non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti.
2. Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti.
3. I partecipanti al presente Bando si impegnano a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi richiesta al riguardo.

#### **Art. 50 – Misure antifrode**

1. Al fine di porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 1060/2021, l'AdG potrà utilizzare i dati contenuti nell'applicativo informatico ARACHNE messo a disposizione dalla Commissione europea per l'individuazione degli indicatori di rischio frode.

## Art. 51 – Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal Bando si farà riferimento alla normativa eurounitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:
  - Decisione della Commissione europea C(2022) 6593, in data 12 settembre 2022, recante l'approvazione del Programma regionale FESR 2021/2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta;
  - Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27,
  - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
  - Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
  - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014, e sue successive modificazioni e integrazioni;
  - Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023.”;
  - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione c(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022;
  - legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 *“Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”*;
  - *“Sistema di gestione e controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione”* (Si.Ge.Co.) del Programma *“Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)”* ed il correlato Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729/2017 e aggiornati, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 130, in data 15 febbraio 2021 nelle more dell'approvazione del Sogeco del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*.

## Art. 52 – Struttura competente e Responsabile del procedimento

1. Struttura regionale competente è la Struttura Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, Jasmine Abram, e-mail: [j.abram@regione.vda.it](mailto:j.abram@regione.vda.it)
3. Funzionario referente è Giorgio D'Andrea, e-mail: [g.dandrea@regione.vda.it](mailto:g.dandrea@regione.vda.it)

### **Art. 53 – Modalità di ricorso**

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di non ammissibilità del progetto o di non concessione del finanziamento dello stesso al Tribunale amministrativo regionale di Aosta.